**54.** ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1980.

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

PAG.

ACCAME: Sull'esenzione delle pensioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli invalidi di guerra, mentre gli invalidi per servizio sono soggetti al pagamento di detta imposta (4-02829) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2522

ACCAME: Per un'inchiesta sulle condizioni di vita nelle caserme, in relazione ai fatti verificatisi di recente nella caserma Duca degli Abruzzi di La Spezia e, in particolare, al suicidio della recluta Bernardo Capuozzo di Napoli (4-05556) - (4-05557) - (4-05558) - (4-05569) - (4-05593) - (4-05628) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2523

ACCAME: Sul divieto opposto al sindaco e al vicesindaco di La Spezia di accogliere l'invito a partecipare ad un incontro nella sede della commissione interna dell'arsenale militare (4-05559) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2529

ACCAME: Sulle responsabilità nella vicenda del giovane Angelo Serra che ha soggiornato per parecchi mesi presso la base dell'aeronautica militare di Elmas (Cagliari), pur essendo in borghese, prima di essere scoperto (4-05560) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2529

PAG.

ACCAME: Per stabilire dei criteri che tutelino la professionalità, la cultura e i titoli di studio dei valutandi, in sede di avanzamento dei militari (4-05561) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2530

ACCAME: Sui risultati delle indagini sul caso di suicidio verificatosi presso la caserma Libriola di Nocera Inferiore (Salerno) (4-05562) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2531

ACCAME: Sulle presunte dimissioni di quattro generali capi reparto dello stato maggiore aeronautico in seguito alla vicenda dei controllori del traffico aereo (4-05564) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2532

ANTONI: Per l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA per la costruzione di edifici da adibire a sede comunale (4-00654) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2532

ANTONI: Per l'esclusione dall'applicazione dell'IVA degli apparecchi da gioco gestiti dalle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (4-01479) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2533

BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Olga Belardinelli di Terni (4-04604) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2533

PAG.

BELLOCCHIO: Per l'immissione in ruolo dei notificatori assunti tra il 1° dicembre 1976 ed il 18 gennaio 1979 (4-00739) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2534

BERNARDINI: Sulla richiesta di permessi di ricerca di sale e acque salse avanzata dalla società Solway e C. di Rosignano Solway (Livorno), interessanti le località di Fatagliano e Castelluccio in comune di Volterra (Pisa) e Corbolino in comune di Pomarance (Pisa), località confinanti con territori interessati dalla concessione mineraria di cui è titolare l'azienda monopoli di Stato (4-05014) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2535

BERNINI: Sulla natura e sugli obiettivi della missione dell'aereo USA, levatosi in volo dalla portaerei americana Nimitz, e precipitato a Capaci presso Palermo (4-05664) (risponde LAGORIO, *Ministro della difesa*). 2535

CASALINO: Sulla apertura di una procedura di infrazione della CEE nei confronti dell'Italia, a causa del mantenimento del monopolio di Stato sui tabacchi nel nostro paese (4-03412) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2537

CASALINO: Sulla quantità di cromo importato in Italia negli anni 1977, 1978 e 1979 e da quali nazioni (4-03526) (risponde MANCA, *Ministro per il commercio con l'estero*). 2538

CASALINO: Sull'esito della pratica di pensione di guerra di Corrado Pugliese di Gallipoli (Lecce) (4-03992) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2539

CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giovanni Marinosci di Alliste (Lecce) (4-04563) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2539

PAG.

CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Vito Cacciatore di Maglie (Lecce) (4-04825) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2539

COSTA: Sull'esito della domanda di riversibilità di pensione di guerra inoltrata da Gaspare Bergonzo di Frabosa Soprana (Cuneo) (4-04768) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2540

COSTA: Per il ricongiungimento del servizio prestato da Antonio Gastaldi di Roccadebaldi (Cuneo) presso l'arma dei carabinieri con quello prestato presso il comune di Roccadebaldi al fine della liquidazione della pensione ordinaria (4-05097) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2540

COSTAMAGNA: Per la regolamentazione del monopolio italiano della distribuzione e della commercializzazione di tabacchi manifatturati (4-03687) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2541

COSTAMAGNA: Sulla necessità di importare i registratori di cassa elettronici, previsti per il controllo fiscale delle contabilità (4-04450) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2541

COSTAMAGNA: Per la riattivazione dell'impianto di riscaldamento nel complesso di proprietà della CPDEL sito in via Servais a Torino (4-05185) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2542

DI CORATO: Per l'adozione di provvedimenti per evitare la soppressione dell'ufficio delle imposte dirette di Bitonto (Bari) e per dotare il suddetto ufficio di una nuova sede (4-05428) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2542

PAG.

GUARRA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore di Ubalda Naponiello (4-04168) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2543

GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore dell'ex militare Agostino Tortora di San Martino Valle Caudia (Avellino) (4-04677) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2543

MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica di pensione di riversibilità a favore della signora Berardo Biagino di Marene (Cuneo) (4-04379) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2544

MOLINERI ROSALBA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Guido Colautti di Torino (4-04340) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2544

PANI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra di Giovanna, Mariantonia e Carlo Liandru di Orgosolo (Nuoro) (4-03739) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2545

PARLATO: Per la salvaguardia del lago di Sabaudia (Latina) (4-00431) (risponde SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 2546

PARLATO: Per la salvaguardia della zona archeologica di Ercolano (Napoli), minacciata dalla speculazione edilizia (4-00571) (risponde SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 2547

PARLATO: Sul fenomeno dello sprofondamento urbano di Modena (4-04327) (risponde SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 2547

PAG.

PERNICE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Caronia di Mazara del Vallo (Trapani) (4-04364) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2548

PERNICE: Per la sistemazione in ruolo dei messi notificatori speciali degli uffici del registro autorizzati alla notifica, in servizio con contratto a cottimo (4-04891) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2549

PISICCHIO: Sulla soppressione dell'ufficio delle imposte dirette di Bitonto (Bari) (4-05448) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2549

PRETI: Sulla concessione del Cavalierato del lavoro a Bruno Musselli, e sulla posizione fiscale dello stesso (4-05508) (risponde BISAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*). 2549

RUSSO RAFFAELE: Per la definitiva sistemazione del personale assunto con funzione di messo notificatore delle imposte dirette assunto tra il 1° dicembre 1976 e il 18 gennaio 1979 (4-01765) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2550

RUSSO RAFFAELE: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra spettante a Mariano Attardi di Piano di Sorrento (Napoli) (4-04177) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2551

SANTI: Per l'elevazione a lire 2 milioni 740 mila annue del reddito imponibile esente affinché i lavoratori dipendenti possano fruire della detrazione di lire 52 mila prevista dalla legge 1980, n. 146 (4-04661) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2551

PAG.

SANTI: Per elevare il limite di reddito che dà diritto alle detrazioni per carichi di famiglia non in misura fissa, rapportandolo ad esempio all'importo stabilito annualmente per la pensione sociale (4-04663) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2552

SARTI: Sui motivi del ritardo nella liquidazione degli assegni vitalizi agli ex combattenti di Vittorio Veneto (4-04566) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2553

SCAIOLA: Per l'estensione alle guardie ed ai sottufficiali della finanza dei benefici previsti dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, concernente l'utilizzazione degli alloggi ex INCIS (4-03390) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2553

SERVELLO: Per l'adozione di un provvedimento atto ad estendere l'esonero dall'imposta sulle persone fisiche ai pensionati invalidi per causa di servizio (4-00343) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2553

SOSPIRI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio D'Ambrosio di Pescara (4-04366) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2554

TASSONE: Sui provvedimenti allo studio per l'esonero dal pagamento della IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a seguito di infortuni o infermità dipendenti da causa di servizio e per snellire il contenzioso tributario in materia (4-00846) (risponde REVIGLIO, *Ministro delle finanze*). 2555

ZOPPETTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità spettante a Virginia Cassani di Cocquio Trevisago (Varese (4-03906) (risponde PISANU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 2555

ACCAME. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se è al corrente che le pensioni degli invalidi per servizio sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre le pensioni degli invalidi di guerra e vittime civili di guerra sono esentate da detta tassazione.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare questa ingiusta discriminazione. (4-02829)

RISPOSTA. — Serie perplessità esistono, a livello governativo, circa la praticabilità di una iniziativa legislativa tendente ad equiparare, ai fini fiscali, le pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra.

Infatti il trattamento pensionistico attribuito agli invalidi per servizio pur avendo carattere privilegiato costituisce pur sempre un trattamento ordinario di quiescenza derivante da un rapporto di impiego od anche di servizio, al quale sono applicabili tutti i miglioramenti concessi alle pensioni ordinarie a carico dello Stato, mentre quello previsto a favore degli invalidi di guerra ha tutta altra natura.

Essendo quindi distinta la natura giuridica dei due istituti pensionistici, il principio della esenzione da ogni imposta del predetto trattamento privilegiato ordinario non sarebbe giustificato e d'altra parte potrebbe arrecare profondi turbamenti nell'ordinamento delle pensioni ordinarie con ripercussioni anche in altri regimi previdenziali che non è dato prevedere, ma che sicuramente porterebbero ad una notevole diminuzione delle entrate tributarie.

D'altra parte è noto che gli assegni accessori alle pensioni privilegiate ordinarie sono già esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si assicura comunque che la questione è all'attenzione dell'Amministrazione che non mancherà di vagliare ogni eventuale altra possibile iniziativa, sia pure di portata più limitata, a favore dei redditi da pensione privilegiata ordinaria.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente dei gravi fatti che si sono verificati recentemente nel centro addestramento reclute di La Spezia (Caserma Duca degli Abruzzi) e in particolare del suicidio della recluta Bernardo Capuozzo di Napoli e di quanto si è verificato in seguito all'interrogatorio di otto reclute da parte del maresciallo dei carabinieri Torelli e dell'appuntato di servizio.

Per conoscere in particolare se è al corrente del fatto che le otto reclute a cui era stato contestato di avere usato violenza carnale nei riguardi del Capuozzo prima del suo gesto (che da ciò secondo i carabinieri inquirenti sarebbe stato causato) e che hanno respinto recisamente l'accusa, il giorno seguente (11 settembre 1979) sono stati improvvisamente mandati in congedo.

Per conoscere in conseguenza quali sono le risultanze della Magistratura tenendo conto anche che il grave fatto segue ad una serie di episodi preoccupanti verificatisi tra il personale della caserma tra cui la recente morte di un sottocapo elettricista, il suicidio per impiccagione del capo Gennarelli, l'accoltellamento di una recluta e la vicenda di altre reclute in fin di vita in seguito ad una iniezione.

Per conoscere infine se non intenda fare eseguire urgentemente una attenta analisi di come si svolge la vita in numerose caserme e prendere tutti i provvedimenti necessari. (4-05556)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità che un sottufficiale della caserma Duca degli Abruzzi di La Spezia ha chiesto di conferire con domanda scritta al Capo di Stato Maggiore del dipartimento marina militare di La Spezia per riferirgli fatti gravi di cui era a conoscenza circa la morte del marinaio Bernardo Capuozzo e se tale domanda è stata respinta dal Comando della caserma negandogli il colloquio e motivando il diniego con la giustificazione che il suddetto sottufficiale sarebbe stato coperto completamente nelle sue responsabilità dalla gerarchia da cui dipendeva.

Per conoscere inoltre, qualora il Ministro avesse conferma del diniego sopracitato, quali provvedimenti intenda prendere in merito a questo tentativo eccezionalmente grave di occultamento della verità, specie dopo le risultanze delle perizie necroscopiche.

Per conoscere infine se l'appuntato inquirente, nel corso dell'interrogatorio condotto dal maresciallo Torelli, nei riguardi delle otto reclute, poi congedate, abbia pronunciato la frase: « lo avete sodomizzato e poi gli avete dato una spinta », e in caso ciò fosse confermato, da quale fonte sarebbero stati originati così gravi sospetti che getterebbero ancora altre ombre sulla tragica vicenda. (4-05557)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in relazione ai tentati suicidi della recluta Vanni Mozzolan, gettatosi dalla finestra della caserma, e della recluta Rocco Lanciatti, della stessa caserma, che aveva ingerito una forte dose di barbiturici, è stata disposta una indagine per analizzare le cause dei gravi fatti che hanno avuto luogo con frequenza nella caserma Bligny di Savona e in altre caserme.

Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo se:

le otto reclute che dormivano vicino al Capuozzo dopo l'interrogatorio svolto dal maresciallo Torelli, che terminò con la pesante contestazione rivolta da un graduato dei carabinieri, ancora non identificato, al termine dell'interrogatorio si recarono dal comandante della caserma per riferire l'accaduto e se di tale accaduto venne immediatamente informato il comando in capo;

se il comando della caserma decise di far sottoporre le otto reclute a visita neurologica e in base a quali motivazioni è stata ordinata tale visita visto che le reclute (una delle quali già vestiva la divisa) erano perfettamente sane e quindi non potevano sussistere motivi caratterio-

logici per il loro congedamento, congedamento che ha impedito l'immediata disponibilità delle reclute per l'inchiesta giudiziaria;

se l'articolo 29 risulta cancellato in qualche cartella clinica non essendo stato eseguito il prescritto ricovero. (4-05558)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1979 e in relazione alle precedenti interrogazioni alle quali non è stata data ancora risposta, quali conclusioni sono state tratte dall'inchiesta amministrativa disciplinare in relazione alle condizioni di sorveglianza nelle camerate della caserma « Duca degli Abruzzi » e alle disposizioni relative ai provvedimenti presi in relazione alla morte violenta di un militare.

Quanto sopra tenendo presenti le risultanze dell'autopsia, le quali dimostrano che il marinaio ha subìto prima della morte violenza digitale, cioè violenza manuale sugli sfinteri anali, la quale denuncia chiaramente, e con gravità, che il soggetto non era stato consenziente, neppure tendenzialmente.

Per conoscere inoltre se nelle cartelle cliniche (modello DM/0196) di alcune tra le otto reclute dichiarate improvvisamente inidonee per motivi psichici, in seguito alla morte della recluta risulta che sia stata apposta la decretazione poi cancellata nella seconda parte del modello di rinvio dal servizio, in base all'articolo 29 con abbassamento delle caratteristiche somato-funzionali dal coefficiente C-1 (significante la piena idoneità al servizio) al coefficiente C-4 (significante la inidoneità al servizio).

Per conoscere infine e in particolare se l'utilizzo dell'articolo 29 sia stato fatto in passato in altri casi come ad esempio nei mesi a cavallo del settembre 1979, e precisamente il 12 ottobre per tre reclute, l'11 ottobre per una recluta, il 10 ottobre per cinque reclute, il 6 ottobre per tre reclute, il 4 ottobre per due reclute, il 3 ottobre per due reclute, l'11 agosto per due reclute, il 9 agosto per una recluta, l'8 agosto per tre reclute, il 7 agosto per quattro reclute. (4-05569)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere – in relazione alla morte del giovane Bernardo Capuozzo avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1979 alla caserma « Duca degli Abruzzi » –

1) quale era il servizio di guardia previsto nella caserma e in particolare se questo veniva attuato:

*a*) con una sola scolta (recluta) per ogni otto cameroni (successivamente alla morte del Capuozzo modificata in una scolta per ogni camerone nella parte nuova dell'edificio);

*b*) con un sottufficiale di vigilanza per tutti e tre i piani dell'edificio (successivamente alla morte del Capuozzo modificata in un sottufficiale di guardia per ogni piano più un sottufficiale di vigilanza dalle 22 alle 01 più un sottufficiale di ronda o vigilanza nelle ore notturne);

*c*) con un sottufficiale di guardia all'ingresso (successivamente alla morte del Capuozzo rinforzata con l'aggiunta di personale specializzato di vigilanza – servizio difesa interna – in vari punti della caserma).

Per conoscere inoltre se al momento in cui alcuni commilitoni del Capuozzo sentirono il tonfo derivato dalla caduta risponde al vero che:

1) corsero per le scale per dare l'allarme non trovando sul momento né scolta né sottufficiale di vigilanza;

2) il sottufficiale di guardia al portone di fronte al giovane immobile sul selciato ebbe a dichiarare che probabilmente fingeva.

Per conoscere ancora:

1) quando fu avvertita l'ambulanza e quando l'ambulanza della marina militare arrivò e se era dotata delle necessarie attrezzature;

2) quando arrivò l'ambulanza e quando raggiunse l'ospedale della marina militare;

3) quali azioni furono intraprese al pronto soccorso dell'ospedale militare e perché il giovane gravemente ferito venne inviato all'ospedale civile;

4) se furono riscontrate sul corpo del giovane le escoriazioni nella zona anale.

Per conoscere inoltre:

1) quando fu avvertito il comandante e il comandante in seconda;

2) quando furono avvertiti i carabinieri e la procura della Repubblica.

Per conoscere infine se i legali Golino e Bavaro di Roma hanno promossa azione per conto del Ministero della difesa. (4-05593)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che, a distanza di oltre un anno dalla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta a La Spezia alla caserma Duca degli Abruzzi, in seguito a violenza digitale alla regione anale, giacciono ancora inevase sei interrogazioni parlamentari rivolte sul caso al precedente titolare del dicastero.

Per conoscere in particolare se dopo l'accertamento della violenza eseguito con esame necroscopico con riesumazione della salma ordinata sette giorni dopo la sepoltura a seguito di un intervento parlamentare dell'interrogante, vennero adeguatamente interrogati gli otto giovani inviati a casa per turbe psichiche, i quali affermarono di essere stati accusati da uno degli inquirenti di avere prima usato violenza al giovane e quindi di averlo gettato dalla finestra.

Per conoscere inoltre se si ritenga di sottoporre ad approfonditi interrogatori prima che terminino la ferma in marina anche gli altri venti giovani che nella circostanza occupavano la stessa camerata del Capuozzo, e ciò al fine di accertare anche eventuali responsabilità disciplinari del personale di sorveglianza.

Quanto sopra tenendo presente anche che:

1) il tragico episodio si riallaccia ad altre morti di militari avvenute nel passato recente ed anche esse oggetto di interrogazioni parlamentari, come quelle dei militari Scamardella, Bonaccorso, Aramu, Soru, deceduti all'ospedale militare del Celio dove si sono riscontrate gravi carenze di assistenza medica, quella del giovane Conti annegato nella piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza nel corso di una festa notturna di ufficiali senza che vi fosse soccorso nella piscina, nonché quella del militare Risucci annegato nel Ticino anche questo senza adeguati soccorsi;

2) i militari, che a differenza di lavoratori non possono contare su un appoggio sindacale né su associazioni assistenziali legalmente riconosciute (all'unica associazione esistente con sede in Abbiategrasso non viene riconosciuta veste legale) non sono protetti in alcun modo e meno che meno i soldati di leva, i quali non possono contare neppure sui delegati nei consigli centrali di rappresentanza neoeletti (COCER) e per i quali non esiste, come in altri paesi, né sindacato militare né difensore civile (*Ombudsman*).

Per conoscere infine se ritenga assolutamente prioritaria una attenta indagine sugli strumenti di garanzia e di tutela della vita dei militari di basso grado ormai indispensabile per restituire a tante famiglie fiducia negli organi della giustizia anche all'interno dell'istituto militare e nella rapidità di intervento di tali organi (che in teoria è l'unico fattore che può giustificare il mantenimento di una giustizia militare separata dall'ambito civile) nonché nella capacità di tale intervento soprattutto a tutela del semplice soldato. (4-05628)

RISPOSTA. — Il giorno 6 settembre 1979, alle ore 2,10 circa, l'arruolato della leva di mare Bernardo Capuozzo – il quale, nel pomeriggio del giorno precedente, dalle ore 14,30 alle ore 23, aveva fruito di regolare libera uscita – precipitava dalla finestra della propria camerata, situata al secondo piano del centro reclutamento della marina militare di La Spezia, nei sottostanti giardini.

Ricoverato d'urgenza all'ospedale militare e, successivamente, all'ospedale civile

Sant'Andrea, il giovane decedeva alle ore 2,55 circa a seguito delle lesioni riportate.

Il giorno successivo, 7 settembre, il sostituto procuratore della Repubblica, a conclusione di un sopralluogo e successive indagini, concedeva il nulla osta per i funerali, non ravvisando la necessità di far eseguire l'autopsia della salma.

Il Capuozzo, giunto al centro reclutamento il 3 settembre 1979, al momento del tragico evento era ancora in attesa di essere sottoposto alla prova psicotecnica di base, alla visita medica ed alla schermografia; per altro, secondo la scheda sanitaria rilasciata dalla capitaneria di porto di Napoli, la sua idoneità fisica risultava al massimo livello.

I familiari intervenuti al funerale, interpellati in sede della prescritta inchiesta sommaria, dichiararono che il giovane cinque anni prima era stato sottoposto a cure per disturbi neurologici. Inoltre, egli aveva subìto un forte *shock* emotivo per la morte, avvenuta alcuni mesi prima, di un cugino suo coetaneo, al quale era molto affezionato; in particolare, a seguito di tale evento, egli era stato soggetto a saltuarie crisi depressive con episodi epilettici per i quali, però, non era stato sottoposto ad alcun controllo medico.

Secondo il giudizio espresso dagli stessi familiari, il Capuozzo era di carattere molto chiuso ed introverso. Nessuno dei suddetti episodi veniva, però, segnalato dall'interessato al momento della visita medica per l'arruolamento in marina presso la capitaneria di porto di Napoli.

A seguito dell'indagine giudiziaria disposta dalla procura della Repubblica di La Spezia, i carabinieri della compagnia marina, per procedere alla ricostruzione dell'accaduto, sottoposero ad interrogatorio il personale di guardia ed un gruppo di giovani arruolati della camerata, in particolare quelli che avevano il posto-letto più vicino a quello del Capuozzo o adiacente all'unica finestra del locale. Al termine di detto interrogatorio, risultò che nella notte tra il 5 e il 6 settembre nella camerata era regnata una calma completa e non era stato rilevato alcun episodio particolare da far sospettare comportamenti illeciti da parte delle reclute presenti. L'indagine sommaria venne, pertanto, conclusa con il parere che il decesso del giovane Capuozzo era da attribuirsi a suicidio volontario e che nell'avvenimento non vi era colpa o concorso da parte di alcuno.

Successivamente, però, la procura della Repubblica di La Spezia disponeva la riapertura delle indagini, ordinando la riesumazione della salma per l'esame necroscopico.

Per quanto concerne l'invio in congedo delle otto reclute interrogate dai carabinieri il mattino del 10 settembre, si precisa che una, quella di scolta, era stata già incorporata, mentre le altre sette non avevano ancora completato il ciclo normale delle visite mediche e, pertanto, nessuna di loro era stata ancora incorporata. Tali sette reclute – appartenenti alla stessa camerata dove dormiva il Capuozzo – furono regolarmente avviate agli accertamenti sanitari nell'ambito di un gruppo che, dopo l'evento luttuoso, aveva manifestato segni di eccitamento psichico ed insofferenza, specie nelle ore notturne, tali da far temere il verificarsi di altri gesti inconsulti.

Cinque delle reclute in questione, classificate con coefficiente C-4 (costituzione fisica d'idoneità limitata) perché riconosciute affette da sindrome depressiva e carattereopatia non invalidante, vennero rinviate a domicilio in attesa di chiamata nelle liste di leva dell'esercito, mentre le altre due, dichiarate idonee, vennero rinviate ai ruoli dell'esercito per eccedenza al fabbisogno, in quanto le categorie a loro assegnabili erano già state nel frattempo completamente soddisfatte. Pertanto, le suddette reclute non sono state congedate, ma trasferite nei ruoli dell'esercito in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È da sottolineare, al riguardo, come numerose altre reclute abbiano lasciato il centro per provvedimenti sanitari vari o perché eccedenti il fabbisogno: e precisamente su 950 giovani affluiti presso il centro, 427 vennero rinviati per motivi

vari. Si fa presente, inoltre, che nessuno degli arruolati leva mare venne ricoverato in osservazione o per scopo di cura e, pertanto, nessuna cartella clinica venne loro intestata.

Delle reclute sottoposte a visita neuropsichiatrica ambulatoriale, per la presenza di anomalie nel comportamento, solo per due venne annotato sulla scheda somatofunzionale, oltre al referto diagnostico, la proposta di ricovero per un provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio marina militare per mesi 12, ai sensi dell'articolo 29 dell'elenco delle infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496.

In sede di revisione di tali referti, a cura dello stesso medico specialista, venne cancellata nella medesima mattinata la suddetta proposta e sostituita con quella di inidoneità al servizio militare marittimo, con attribuzione del coefficiente C-4.

Il predetto articolo 29 era stato effettivamente applicato in precedenza nei casi (26) riportati dall'interrogazione n. 5-00627 del deputato Accame, con le sole eccezioni relative alle date 11 agosto e 3 ottobre allorquando le reclute interessate all'articolo furono rispettivamente 1 e 3 anziché 2 e 2.

Occorre, però, precisare che il periodo considerato (mesi di agosto e ottobre) si riferisce a due scaglioni, per un totale di circa 1.900 reclute; pertanto, l'applicazione dell'articolo 29 nei confronti di 26 reclute deve considerarsi statisticamente normale e nella media (1,36 per cento), essendo stata la media annuale per il 1979 del 2,62 per cento (riferita a 8.500 reclute).

A seguito del triste episodio, un gruppo di reclute, dopo l'interrogatorio da parte dei carabinieri, si recò effettivamente dal comandante in seconda del centro per riferire circa presunte accuse di violenza nei confronti del Capuozzo e che questo episodio aveva creato turbamento tra di essi. Del fatto venne informato anche il capo di stato maggiore del dipartimento militare marittimo.

Non risulta, invece, che alcun sottufficiale della caserma Duca degli Abruzzi abbia chiesto di conferire con il suddetto capo di stato maggiore per riferire fatti gravi relativi al decesso del Capuozzo.

Risulta esclusivamente la richiesta del capo di terza classe Adriano De Vita di conferire con il capo di stato maggiore della marina, e non del dipartimento marina militare di La Spezia, per motivi attinenti al suo impiego nella categoria di appartenenza.

L'inchiesta amministrativa formale sulla triste vicenda è stata sospesa in attesa delle risultanze dell'istruttoria che è ancora in corso presso la procura della Repubblica di La Spezia.

È naturale che, in pendenza della istruttoria penale in corso, nessun ulteriore intervento è consentito sulla vicenda al ministro. E da informazioni assunte presso lo stato maggiore marina si deve così escludere che persone interrogate dal magistrato inquirente dopo la riapertura delle indagini siano state sentite da autorità militari o abbiano a queste riferito particolari sul contenuto delle dichiarazioni da loro rese al pubblico ministero.

Tuttavia, indipendentemente dall'esito delle indagini giudiziarie, si può affermare che il servizio di guardia al momento dell'incidente era quello *standard*, in atto da parecchio tempo; in particolare, per ogni gruppo di sei cameroni piccoli (20/30 posti) erano previste una o due scolte in turno a tre, in funzione della disponibilità di personale del numero di reclute realmente presenti, variabili nel tempo. Detta sorveglianza era stata ristrutturata nel quadro di una revisione di tutti i servizi generali del centro precedentemente programmata.

Dopo la morte del Capuozzo non è stata apportata alcuna modifica al suddetto servizio; le scolte hanno continuato ad essere quelle previste in precedenza e cioè una per ogni due cameroni grandi ed una per ogni gruppo di sei cameroni piccoli a 20 o 30 posti.

Il servizio che veniva svolto dal sottufficiale il giorno dell'incidente non era

di vigilanza, ma regolare servizio di guardia a tre di 24 ore su 24 per tutto l'edificio. A detto sottufficiale ne è stato poi affiancato un altro, sempre come servizio di guardia, per soddisfare le varie esigenze dei reparti del centro e non per il controllo delle reclute.

Il sottufficiale per la vigilanza alle reclute, in servizio solo dalle ore 22 alle ore 01, venne istituito prima del tragico evento.

La guardia alla porta principale non ha subìto alcuna modifica nella consistenza del personale; l'unica modifica effettuata è quella relativa ai locali del corpo di guardia che sono stati ristrutturati. Il personale che svolgeva e svolge tuttora il servizio di sentinella armata nei posti prefissati della caserma, secondo un progetto da lungo tempo pianificato, viene tratto dai cannonieri e dai marinai con la qualifica di SDI (servizio difesa interna); tale personale, in considerazione del loro impiego esclusivo ai fini della sicurezza interna ed esterna della caserma, non ha contatti con le reclute.

Al momento dell'incidente, la scolta e il sottufficiale di guardia all'edificio delle reclute erano presenti. Non era, invece, presente il sottufficiale di vigilanza in quanto regolarmente smontato alle ore 1, come prescritto dalle consegne.

Non risulta che il sottufficiale di guardia, di fronte al corpo del Capuozzo immobile sul selciato dopo la caduta, ebbe a dichiarare che il giovane stava probabilmente fingendo.

Per quanto concerne l'ambulanza impiegata per il trasporto del Capuozzo, si precisa che essa, regolarmente in sosta presso il pronto soccorso dell'ospedale marina e dotata di tutte le attrezzature previste per tale mezzo sanitario, compreso l'erogatore di ossigeno, venne richiesta con urgenza per telefono alle ore 2,20 circa. Giunta immediatamente, l'ambulanza fece ritorno al pronto soccorso, con a bordo l'infortunato Capuozzo, entro pochissimi minuti in considerazione che la distanza su strada tra il centro e l'ospedale è di circa 300 metri.

Presso il pronto soccorso il Capuozzo fu trattenuto solo il tempo necessario (20 minuti circa) per una valutazione clinica del caso da parte del medico di guardia. Questi, avendo riscontrato i segni di un grave politraumatismo interessante anche il torace ed il capo (con marcata compromissione del sensorio anche se con funzione cardiocircolatorie e respiratorie al momento ancora regolari) ed avendo considerato la possibilità di gravi lesioni interne anche in rapporto alla dinamica riferita dell'evento (caduta dall'alto), giudicava necessario l'urgente trasferimento del paziente all'ospedale civile di La Spezia, avvenuto senza ulteriore indugio a mezzo della stessa autoambulanza alle ore 2,50 circa.

Stante la validità delle condizioni cardiorespiratorie e circolatorie del soggetto nelle fasi sopradescritte, non vi era, poi, la necessità immediata di terapie intensive che evidentemente non furono intraprese anche per non porre ulteriore indugio al trasferimento del paziente nella sede appropriata per il trattamento specifico e intensivo del caso.

Nell'esame obiettivo generale effettuato dal medico di guardia (ufficiale di complemento, oggi in congedo) non figura il riscontro di escoriazioni o di altre alterazioni traumatiche della regione anale. Al riguardo, è comunque da considerare che un esame clinico urgente del tipo imposto al momento dalle presunte circostanze dell'evento traumatico non giustificava (a meno di una motivazione specifica in atto inesistente) una ispezione della regione anale (la meno esposta naturalmente al traumatismo) tanto minuziosa da consentire il rilievo di microlesioni o lesioni semiocculte del tipo del genere a cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione n. 4-05593.

Il comandante in seconda del centro venne avvertito per telefono alle ore 2,20. Egli giunse in caserma alle ore 2,40 e si mise subito in contatto prima con l'ospedale marina e successivamente con l'ospedale civile di La Spezia per avere notizie aggiornate sulle condizioni del giovane, ancora in vita. Subito dopo egli provvide

ad avvertire per telefono il comandante del centro, in quel momento in licenza, il capo di stato maggiore del dipartimento marina militare di La Spezia e la procura militare.

I carabinieri vennero, invece, avvertiti verso le ore 3,45 circa e giunsero al centro dopo pochi minuti.

In merito all'intera vicenda nessuna azione legale è stata promossa dalla Difesa.

In esito agli altri quesiti posti dal deputato Accame nell'interrogazione n. 4-05558 relativi ai gravi fatti avvenuti nella caserma Bligny di Savona, si precisa che il tentativo di suicidio posto in atto il 25 settembre 1979 dal soldato Vanni Mozzolan, in servizio presso il sedicesimo battaglione fanteria, non è da collegare a presunte condizioni di intollerabilità esistenti presso la predetta caserma, stante, tra l'altro, il breve periodo di tempo – 13 giorni – trascorso dallo stesso nell'ambito del battaglione.

I genitori del fante – nel confermare, con dichiarazioni rese al comandante, l'assenza di motivi particolari – evidenziarono come l'incapacità di adattamento del giovane ai necessari vincoli e limitazioni della vita militare fosse da rapportare a personali e generiche motivazioni che esprimevano il disorientamento per abitudini innegabilmente diverse dalla sua vita di contadino, a contatto con la natura ed in piena libertà.

Parimenti non hanno riscontro le notizie relative al militare Rocco Lancellotti, il quale venne avviato all'ospedale solo perché affetto da ascesso dentario.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali regolamenti è stato impedito al sindaco e al vicesindaco di La Spezia di partecipare ad una riunione della commissione interna dell'Arsenale in data 5 ottobre 1979, riunione programmata in analogia con altre aventi luogo nelle principali aziende spezzine, con la partecipazione di sindacalisti, uomini politici, parlamentari e rappresentanti delle amministrazioni locali per discutere il problema dei prezzi e più in generale del costo della vita.

Per conoscere in particolare se ritiene che il divieto denoti una concezione inconcepibile di separatezza tra istituzioni militari e istituzioni civili in una società che invece richiede una loro sempre maggiore integrazione. (4-05559)

RISPOSTA. — Le riunioni dei dipendenti civili dello Stato durante l'orario di lavoro sono espressamente disciplinate dall'articolo 44-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249 (aggiunto dall'articolo 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), che prescrive, fra l'altro: alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla Pubblica amministrazione.

È questa, come si vede, una precisa disposizione di legge, che finora è stata interpretata in modo tale da non consentire, nonostante ogni migliore intendimento, la partecipazione alle riunioni di cui si tratta di non dipendenti diversi dai rappresentanti sindacali.

La materia potrà tuttavia subire una evoluzione di disciplina, anche in conseguenza dell'applicazione del regolamento sulle rappresentanze militari.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se gli è noto che:

il giovane Angelo Serra di 19 anni ha soggiornato per più di quattro mesi presso la base dell'Aeronautica militare di Elmas a spese del contribuente, borghese fra i militari, senza che alcuno si accorgesse della sua presenza;

è stato inviato al carcere di Buoncammino in attesa degli sviluppi dell'inchiesta, mentre non risulta che analoghi provvedimenti siano stati presi a carico di chi aveva il compito istituzionale di sorvegliare e vigilare sulla sicurezza della base, tra cui i servizi di sicurezza, molto

impegnati invece nella campagna elettorale a favore e contro determinati candidati.

(4-05560)

RISPOSTA. — Il giovane Angelo Serra, si è introdotto la prima volta nell'aeroporto di Cagliari Elmas quale passeggero di auto regolarmente autorizzata all'ingresso ed al cui conducente si era presentato come fante.

Il servizio di vigilanza all'ingresso controllava la targa della macchina e l'identità del conducente; ometteva di controllare i passeggeri, ritenendo per essi garante il conducente stesso.

Il Serra si è presentato alla mensa truppa dell'aeronautica qualificandosi come militare dell'esercito effettivo a Perdasdefogu.

Tutti coloro che hanno contribuito al verificarsi del fatto sono stati identificati e nei loro confronti procede la procura militare di Cagliari.

L'azione disciplinare nei confronti degli interessati è sospesa a norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che il sistema delle valutazioni per l'avanzamento nelle forze armate è obsoleto (esiste un gruppo di lavoro degli stati maggiori per la revisione della documentazione caratteristica, che sonnecchia da anni sul problema) e sostanzialmente inceppato, permettendo una quasi assoluta discrezionalità di scelta alle commissioni con conseguenti giochi di potere, prevaricazioni nei confronti dei meno raccomandati, inconfessabili coercizioni reciproche fra gruppi egemoni (i cosiddetti « carri »), il tutto a detrimento della serietà ed obiettività della selezione – quali provvedimenti urgenti, in previsione dell'imminente inizio delle valutazioni per le promozioni dei militari, intende prendere:

per fermare l'indecoroso commercio di favori, che spesso privilegia individui ossequiosi e codini a scapito di militari intelligenti ed esperti alle problematiche dei tempi moderni;

per stabilire dei criteri di scelta che diano la massima importanza agli elementi obiettivi concernenti la professionalità (abilitazioni, qualificazioni, servizio in reparti operativi o di ricerca-insegnamento) e la cultura (titoli di studio, diplomi, lauree, certificazioni di approfondimenti culturali in settori politici, economici e sociali) dei valutandi, anche allo scopo di dare maggiore spazio a militari in grado di portare idee nuove in una organizzazione ancora legata in molti settori a schemi superati e bisognosa di revisione.

(4-05561)

RISPOSTA. — Le norme vigenti in materia di espressione dei giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle tre forze armate (in particolare gli articoli 23 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137) formano un sistema compiuto e particolareggiato.

Esse da una parte stabiliscono che i giudizi di avanzamento vanno espressi sulla base degli elementi che risultano dai libretti e pratiche personali, con facoltà per le commissioni di interpellare i superiori che hanno o hanno avuto l'ufficiale alle loro dipendenze e dall'altra (articolo 26), prevedono, per l'avanzamento a scelta, gli elementi che bisogna prendere in esame per l'espressione del giudizio e il procedimento per giungere alla formazione del relativo punto di merito.

Il sistema così delineato, nonché la composizione delle commissioni di avanzamento, cui sono chiamati a partecipare ufficiali di grado elevato e perciò di alta qualificazione ed esperienza, in numero consistente, si ispira alla esigenza di imparzialità di giudizio. La discrezionalità delle commissioni, necessaria per altro in ogni giudizio di avanzamento, risulta perciò disciplinata e di essa viene fatto un uso discreto.

D'altra parte è da tenere presente la difficoltà incontrata a fronte di un elevato numero di valutandi rispetto ai pochi che possono di volta in volta essere promossi.

Tutto ciò premesso, è da porre in rilievo che in materia così delicata e, come si è visto, disciplinata per legge, non può il ministro adottare provvedimenti urgenti.

Si soggiunge che è in via di definizione in ambito Difesa un provvedimento organico riguardante il sistema di avanzamento degli ufficiali e che uno schema di disegno di legge recante norme sul reclutamento, sugli organici e l'avanzamento dei sottufficiali è all'esame del Ministero del tesoro. Forma inoltre oggetto di approfonditi studi la revisione delle norme sulla documentazione caratteristica, anche se per il loro completamento, non è possibile prevedere tempi brevi, data la complessità della materia.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i risultati delle indagini sul caso di suicidio verificatosi presso la caserma « Libroia » di Nocera Inferiore.

Per conoscere inoltre in base a quali norme disciplinari sono stati puniti alcuni militari che hanno espresso il proprio sdegno per i fatti gravissimi accaduti che confermano, con i numerosi casi di morte di soldati verificatisi in caserma, il grave stato di malessere che sussiste nella condizione delle giovani reclute.

Per conoscere infine quali provvedimenti urgenti intende adottare alla situazione in atto. (4-05562)

RISPOSTA. — Il giorno 19 agosto 1979, il militare Antonio Montanaro decedeva presso il reparto rianimazione dell'ospedale civile di Castellammare di Stabia (Napoli), dove era stato ricoverato per una caduta dal balcone della propria abitazione.

Il militare, che era stato incorporato il giorno 9 agosto 1979 nella forza effettiva del secondo battaglione di Nocera Inferiore, si era allontanato arbitrariamente dal reparto nel tardo pomeriggio del 17 agosto 1979, risultando assente al contrappello serale. Le autorità militari, secondo la prassi usuale, comunicarono tempestivamente l'assenza ai carabinieri di Boscoreale ed al distretto militare di Napoli.

Gli accertamenti seguiti all'episodio hanno escluso l'esistenza di motivazioni che possano collegare il triste episodio al breve periodo trascorso in ambito militare.

Tali conclusioni sono state confermate anche dalle notizie acquisite sulla vita privata del giovane; figlio di emigranti, aveva trascorso l'infanzia e la giovinezza quasi sempre presso collegi o istituti e circa un anno prima di essere incorporato si era chiuso in un mutismo totale interrompendo gli studi.

Si precisa, inoltre, che a seguito dell'incidente nessun provvedimento disciplinare è stato irrogato dal comando del secondo battaglione nei confronti di alcun militare; l'unica azione svolta nella circostanza da detto comando fu un rapporto giudiziario trasmesso alla procura militare di Napoli in merito ad alcuni manifestini che erano stati affissi nella caserma, i quali, attribuendo allo Stato la colpa del suicidio del giovane Montanaro, contenevano affermazioni che potevano configurare ipotesi di reato.

Successivamente, il giudice istruttore del tribunale militare di Napoli emetteva, in data 28 agosto 1979, mandato di cattura per i militari Adriano Sevega e Carlo Repossi per concorso in attività sediziosa (articoli 110 del codice penale e 182 del codice penale militare di pace), in quanto avevano svolto, nella caserma del secondo battaglione in Nocera Inferiore, attività diretta a suscitare negli altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi, affiggendo manifestini e ne disponeva la cattura e la traduzione presso il carcere militare di Gaeta.

In data 6 settembre 1979 i due militari venivano posti in libertà provvisoria e destinati ai reparti per ultimare il servizio di leva.

In data 17 aprile 1980 il tribunale militare di Napoli condannava il Sevega e il Repossi a tre mesi di reclusione militare con i benefici di legge. Avverso tale

provvedimento non è stato presentato alcun ricorso.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia, riportata ampiamente dalla stampa, e non smentita, secondo cui, in seguito all'episodio delle dimissioni dei controllori di volo del 19 ottobre scorso e ai fatti che seguirono, rassegnarono le dimissioni (successivamente, a quanto si afferma, rientrate in seguito ad intervento del Capo di stato maggiore dell'aeronautica) quattro generali capi reparto dello stato maggiore aeronautico.

Per conoscere inoltre quali sono state le determinazioni prese in merito. (4-05564)

RISPOSTA. — Le notizie circa presunte dimissioni di alti ufficiali dell'aeronautica a seguito delle vicende connesse con l'agitazione dei controllori di volo, non sono esatte.

Si è trattato, in effetti, della rappresentazione di una serie di difficoltà venutesi a determinare nell'azione di comando in relazione agli avvenimenti accaduti, alle iniziative che la magistratura militare stava assumendo, al timore che si potessero verificare altre situazioni analoghe.

Le assicurazioni che sono state tempestivamente fornite e la constatazione che anche il Governo condivideva le loro posizioni, sono valse a rassicurare gli ufficiali in questione.

*Il Ministro*: LAGORIO.

ANTONI, SARTI, BERNARDINI E TRIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere –

in relazione alla interpretazione da parte della competente Direzione generale del Ministero delle finanze (fra l'altro nota 363861 del 4 gennaio 1977) secondo la quale non si consente l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA come per l'edilizia residenziale pubblica ai corrispettivi sugli appalti e per la costruzione di palazzi sede comunale.

Sostiene la detta Direzione che questi non sono equiparabili alle case di civile abitazione non di lusso né che soccorra l'articolo 44 della legge n. 865 del 1971 trattandosi di casa e non di delegazione comunale;

considerato che con disposizioni legislative successive il trattamento IVA previsto per l'edilizia economica popolare di cui alla legge 408 è stato esteso ad altra edilizia privata (alberghi, residence, ecc.) e pubblica (caserme, ospedali...) –

se non ritenga che rientri in tale estensione anche la costruzione di questi edifici pubblici (case comunali) ed in tal senso sia da modificare l'attuale orientamento ministeriale;

se intenda in ogni caso assumere i provvedimenti e le iniziative ritenuti necessari per eliminare questa ingiusta disparità di trattamento fiscale. (4-00654)

RISPOSTA. — Le uniche costruzioni che, pur non rientrando fra le case di abitazione non di lusso o fra gli edifici ad esse assimilati, a' termini di legge, godono tuttavia dell'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta (2 per cento per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, in fase di conversione) sono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e all'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ciò in forza della disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Tale agevolazione è in vigore dal 15 marzo 1980. Precedentemente le predette infrastrutture erano agevolate soltanto se realizzate nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica previsti dall'articolo 48 della legge n. 865 sopraccennata.

Tra le indicate infrastrutture rientrano, tra l'altro, le delegazioni comunali ma non le sedi dei comuni, la cui costruzione pertanto non può usufruire dell'aliquota ridotta dell'IVA anche dopo l'entrata in vigore della richiamata legge n. 31.

D'altra parte le sedi comunali non sono neppure riconducibili fra gli edi-

fici assimilati alle case di civile abitazione non di lusso di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 e quindi devono essere assoggettate al tributo in base all'aliquota del 14 per cento.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

ANTONI, BERNARDINI, TONI, BELLOCCHIO, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA E GIURA LONGO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere le ragioni che hanno indotto la SIAE ad elevare processo verbale di accertamento nei confronti di numerosi circoli gestiti dalle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'attività di gestione degli apparecchi da gioco (*flippers*, calcio da tavolo ecc.) utilizzati esclusivamente dai soci frequentatori.

La norma contenuta nel detto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 considera fuori campo di applicazione dell'IVA le attività svolte in conformità delle finalità istituzionali, escluse quelle contenute nel quinto comma dello stesso articolo 4, che sono considerate in ogni caso attività commerciali.

Ora, poiché le attività ricreative rientrano fra le finalità statutarie di detti circoli e non figurano fra quelle espressamente indicate nel citato quinto comma, l'operato degli organi della SIAE non pare conforme alla norma sopra ricordata.

Pertanto, si chiede se il Ministro delle finanze ritenga opportuno intervenire per chiarire, in ordine alle attività ricreative delle indicate associazioni, l'esatta portata dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in analogia a quanto lo stesso Ministro ha già avuto occasione di precisare con la circolare n. 25 del 3 agosto 1979, per escludere dal campo di applicazione dell'IVA la gestione diretta dei bar da parte dei circoli per le somministrazioni di alimenti e bevande ai propri soci. (4-01479)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica n. 24 e n. 94 rispettivamente del 29 gennaio e 31 marzo 1979, le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, acquistano la veste di soggetti d'imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività di natura commerciale anche se effettuate nei confronti di associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Tali criteri non si rendono però applicabili agli organismi associati aventi natura politica, sindacale e di categoria, religiosa, assistenziale, culturale o sportiva in relazione alle operazioni dagli stessi posti in essere nei confronti dei propri soci o associati, sempreché le operazioni stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali e non rientrino nel novero di determinate operazioni considerate in ogni caso commerciali ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 4.

Tanto premesso e considerato che i circoli politici sono vere e proprie associazioni politiche aventi per finalità statutaria l'assistenza sociale dei lavoratori mediante attività di carattere ricreativo, devesi ritenere che le operazioni effettuate dai suddetti organismi non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, escluse naturalmente quelle considerate in ogni caso commerciali dal quinto comma del citato articolo 4, quali l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di mense, le prestazioni alberghiere, la pubblicità commerciale, eccetera.

In tali sensi saranno impartite le opportune istruzioni alla Società italiana autori ed editori.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata alla signora

Belardinelli Olga, residente a Terni, via Campomicciolo 26, ed alla quale è stato assegnato il numero 2118172 di posizione. (4-04604)

RISPOSTA. — Con istanza pervenuta il 29 agosto 1979, la signora Olga Belardinelli ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato ferita all'anca destra in seguito all'esplosione di una bomba avvenuta a Terni l'11 agosto 1943.

In detta istanza l'interessata non ha specificato le circostanze in cui ebbe a verificarsi il fatto bellico denunciato, limitandosi ad allegare un certificato medico, in copia fotostatica per altro non autenticata, rilasciato dallo studio radiologico e fisioterapico dei dottori Lemmi e Loretoni di Terni datato 10 aprile 1979.

Si è reso necessario, pertanto, effettuare accertamenti istruttori al fine di stabilire se, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per il conferimento del trattamento pensionistico di guerra.

A tale scopo, in data 15 luglio 1980 è stato interessato il comando carabinieri di Terni perché trasmetta un dettagliato rapporto informativo in merito all'evento denunciato dalla signora Belardinelli e perché inviti la medesima a produrre idonea documentazione probatoria, eventualmente in suo possesso, o, quanto meno, a fornire ogni possibile elemento utile per la definizione della cennata istanza di pensione.

Si assicura che appena sarà acquisita detta certificazione, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – premesso che con legge 23 dicembre 1978, n. 853, concernente la disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette, è stato disposto l'inquadramento tra il personale diurnista di 3ª categoria di coloro che erano stati assunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1° dicembre 1976 con l'incarico della notificazione degli avvisi di accertamento e di altri atti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La stessa legge ha altresì posto il divieto, con effetto dalla data di entrata in vigore, e cioè dal 18 gennaio 1979, di conferire nuovi incarichi per il detto servizio di notificazione, senza, per altro, disciplinare in alcun modo la posizione di quei messi notificatori che erano stati legittimamente assunti tra il 1° dicembre 1976 ed il 18 gennaio 1979.

Questi ultimi sono stati pertanto mantenuti in servizio negli uffici di appartenenza nella considerazione che la legge n. 853 non ne ha previsto il licenziamento ma, anzi, ha implicitamente la legittimità della loro assunzione allorquando ha fatto decorrere il divieto di nuovi incarichi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nei loro confronti, tuttavia, non si fa luogo al pagamento delle competenze spettanti da circa nove mesi perché non sono state emanate le necessarie istruzioni da parte della competente Direzione generale del Ministero delle finanze. Risulta in proposito che già da alcuni mesi l'ufficio legislativo del predetto dicastero ha espresso il proprio parere sull'intera questione innanzi prospettata, ma nessun provvedimento è stato finora adottato –

quali procedure intenda seguire per la definitiva sistemazione del personale assunto con l'incarico della notificazione tra il 1° dicembre 1976 ed il 18 gennaio 1979, considerando che lo stesso ha ampiamente meritato la considerazione e la riconoscenza dell'amministrazione finanziaria avendo svolto le proprie funzioni con correttezza e competenza in un periodo particolarmente delicato per l'attuazione della riforma tributaria.

Si chiede inoltre che siano con urgenza emanate le necessarie istruzioni per il sollecito pagamento agli interessati di tutte le competenze arretrate loro spettanti. (4-00739)

RISPOSTA. — È in avanzata fase di predisposizione uno schema di disegno di legge con il quale si intende estendere anche agli altri settori dell'Amministrazione finanziaria la disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1978, n. 853, per quello delle imposte dirette.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

BERNARDINI, MOSCHINI, BELLOCCHIO E BERNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

*a*) se è a conoscenza della richiesta di permessi di ricerca di sale e acque salse avanzata dalla Società Solway e C. con sede per l'Italia in Rosignano Solway provincia di Livorno, in data 14 luglio 1980 al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Corpo delle Miniere, distretto di Firenze, interessante le località di « Fatagliano » e di « Castelluccio » in comune di Volterra (provincia di Pisa) e di « Corbolino » in comune di Pomarance (provincia di Pisa);

*b*) se è a conoscenza del fatto che le località suddette confinano con i territori interessati dalla concessione mineraria di cui è titolare l'Azienda monopoli di Stato il cui stabilimento ha sede a Saline di Volterra (Pisa);

*c*) se è stato chiesto dal Ministero dell'industria il necessario parere alla Amministrazione dei monopoli di Stato sale e tabacchi e, in caso affermativo, se il parere è stato dato e quale ne è il contenuto al fine di accertare, fra l'altro, se sono stati considerati i programmi di sviluppo della salina di Stato di Volterra e conseguentemente le sue necessità di sale ed acque salse.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere i dati in possesso del Ministero relativi alla consistenza dei banchi di salgemma sia per i territori già vincolati da concessioni minerarie ed in affidamento ad aziende pubbliche e private, sia per i territori ancora al di fuori di ogni vincolo. Nel caso tali dati non fossero conosciuti o lo fossero in modo insufficiente, si chiede di conoscere se non rientri nei programmi dell'Azienda dei monopoli di Stato l'affidamento alla salina di Stato di Volterra di uno studio in tal senso. (4-05014)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli è stata interessata dal comune di Volterra ad esprimere il proprio parere in merito alle istanze presentate dalla società Solvay & C., intese ad ottenere il permesso di ricerca di sale ed acque salse nelle zone denominate Castelluccio e Fatagliano.

A tale richiesta è stato risposto che l'amministrazione non ha alcuna veste in ordine al rilascio di permessi della specie, trattandosi di attività non comprese tra quelle ad essa riservate dall'articolo 1 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni.

Si è inoltre riferito che è invece attribuita all'amministrazione dalla citata legge soltanto la facoltà di autorizzare i privati ad estrarre sali dai giacimenti e dall'acqua sorgente, a fine di esportazione e di impiego per uso industriale non alimentare.

Ciò posto, si fa infine presente che già nell'anno 1976 ad iniziativa dell'amministrazione dei monopoli sono state eseguite prospezioni elettriche da una ditta specializzata, per una valutazione approssimativa della consistenza del giacimento nella zona in concessione all'azienda.

Dall'esito di tale ricerca ed anche da precedenti perforazioni è risultata una consistenza prudenzialmente stimata in circa 70 milioni di tonnellate di sale, sufficiente quindi a garantire tutti gli eventuali programmi di sviluppo della salina di Volterra per un periodo di tre secoli.

L'amministrazione pertanto non è interessata a condurre altre ricerche, sia nella zona di propria concessione sia al di fuori di essa.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

BERNINI, LA TORRE, BARACETTI, SPATARO, AMARANTE, ZANINI, BALDAS-

SI E CERQUETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere –

in relazione alla sciagura del bireattore militare americano da ricognizione, levatosi in volo dalla portaerei americana *Nimitz* partita da Napoli per esercitazioni nel basso Mediterraneo, e precipitato a Capaci presso Palermo, e tenendo conto delle particolarità dell'aereo, un *Grumman* AE-6 dotato di apparecchiature elettroniche usate per « ricevere, analizzare e neutralizzare sistemi radar avversari » –:

se rispondono a verità: le dichiarazioni che avrebbe fatto uno dei componenti l'equipaggio, secondo le quali « non si trattava di una missione coordinata della NATO, ma di una missione USA »;

se risponde a verità che il piano di volo dell'aereo, che viaggiava in formazione con altra unità, e della missione militare non era stato comunicato né alle torri di controllo dell'aeroporto civile di Punta Raisi, né a quelle dell'aeroporto militare di Bocca di Falco, né al Centro di controllo aereo regionale di Roma che ha la supervisione sui voli di grande parte dell'Italia meridionale;

se una tale missione rientra nell'ambito degli accordi internazionali esistenti e in quali termini e se, invece, non ne costituisca una grave violazione;

quali misure intende prendere per ottenere chiarimenti sulla natura e gli obiettivi della missione e, in particolare, per avere precise garanzie dal Comando della VI Flotta a Gaeta e dal Governo degli Stati Uniti affinché le attività che non rientrano nelle azioni coordinate della NATO non avvengano senza il preventivo consenso del Governo italiano e le basi militari situate sul nostro territorio nazionale non possano – in contrasto con gli interessi e la volontà del nostro popolo – essere, comunque e in alcun modo, usate contro l'indipendenza e la sicurezza degli altri popoli e costituire una minaccia per la pace nel Mediterraneo.

(4-05664)

RISPOSTA. — In linea preliminare si precisa che nessuna particolare autorizzazione è stata concessa agli aeromobili militari statunitensi o d'altra nazione al sorvolo del territorio nazionale in deroga alla normativa vigente.

Tutti gli aeromobili, militari o civili, per operare nello spazio aereo nazionale o negli spazi aerei controllati di giurisdizione italiana debbono presentare un piano di volo ed osservare i criteri annunciati nella parte RAC (regole e servizi della circolazione aerea) dell'AIP (pubblicazione informazioni aeronautiche) Italia che dettaglia, tra l'altro, gli enti del servizio del traffico aereo con i quali deve essere stabilito e mantenuto il contatto radiotelefonico.

I voli condotti fuori dello spazio aereo nazionale e fuori degli spazi aerei controllati non sono tenuti all'osservanza della normativa italiana e non sono soggetti, pertanto, alla presentazione del piano di volo. Detti voli comportano la osservanza della normativa internazionale ICAO, che impone al pilota di valutare le condizioni meteorologiche in modo da poter effettuare il volo a vista per consentire l'applicazione della prescritta separazione da altro traffico.

Per quanto concerne, in particolare, lo incidente occorso il 16 dicembre 1979 ad un aereo della marina americana, si fa presente che è ancora al lavoro l'apposita commissione di inchiesta mista (US-Navy - Aeronautica militare) per cui non è possibile fornire notizie circa la missione che il velivolo avrebbe dovuto svolgere, sui motivi che hanno determinato la penetrazione nello spazio aereo nazionale e sul mancato contatto radio con gli enti nazionali del servizio del traffico aereo, nonché sull'attendibilità delle dichiarazioni fornite da superstiti.

Sulla base, tuttavia, delle informazioni disponibili si può anticipare quanto segue:

il velivolo era decollato dalla portaerei *Nimitz*, dislocata in acque internazionali a circa cento miglia dalle coste italiane, per effettuare una missione addestrativa.

I paesi aderenti alla NATO svolgono normalmente missioni di questo tipo, non necessariamente incluse nelle esercitazioni NATO, a frequenza periodica.

È da rilevare che il volo non prevedeva la penetrazione nello spazio aereo nazionale e, pertanto, era tenuto solo alla osservanza delle norme internazionali ICAO.

La missione, non contemplando il sorvolo dello spazio aereo nazionale, non richiedeva la comunicazione di alcun piano di volo.

Per ragioni di sicurezza era stata solo chiesta l'utilizzazione degli aeroporti di Sigonella, Trapani e Palermo, quali basi di diversione nella eventualità di una emergenza.

Per una sopraggiunta emergenza ad un altro apparecchio, il velivolo in questione non poteva appontare sulla portaerei e si dirigeva verso l'aeroporto di Palermo-Punta Raisi, che in quel momento era il più vicino, in considerazione della impossibilità di atterrare, data l'ora, su quello di Trapani-Birgi (l'aeroporto di Trapani effettua, infatti, attività dall'alba al tramonto).

Le operazioni di ricerca, effettuate subito dopo l'incidente da ricognitori americani, sono avvenute sotto il controllo degli operatori dell'aeroporto di Palermo, mantenendo il prescritto continuo contatto radio.

Preme, infine, sottolineare come l'attività dell'aereo s'è svolta, fino al momento dell'incidente, nell'ambito dell'accordo bilaterale Italia-USA del 1954 (accordo ombrello) per cui non si può parlare, nella fattispecie, di violazione dello spazio aereo nel territorio nazionale.

*Il Ministro*: LAGORIO.

CASALINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza di quanto ha riportato *Il Fiorino* del 1° maggio 1980, secondo il quale la Commissione CEE, con una lettera di messa in mora, indirizzata al Governo italiano, ha comunicato l'apertura di una procedura di infrazione a causa del mantenimento del monopolio di Stato sui tabacchi nel nostro paese;

quali iniziative intenda prendere per far fronte agli impegni comunitari salvaguardando il ruolo e gli interessi nazionali nel settore della produzione del tabacco, dalla fase agricola a quella manifatturiera e a quella commerciale in Italia, nella CEE e nei paesi extracomunitari. (4-03412)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri della CEE con risoluzione del 21 aprile 1970, da recepire nell'ordinamento interno di ciascun Stato membro, ha stabilito la soppressione dei diritti esclusivi statali di distribuzione all'ingrosso e d'importazione dei tabacchi lavorati di provenienza dall'area comunitaria con effetto dal 1° gennaio 1976.

In relazione a tale risoluzione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, ha fissato i princìpi di liberalizzazione del menzionato settore commerciale dei tabacchi, rinviando ad apposito provvedimento la disciplina delle modalità per la istituzione dei depositi privati per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati di provenienza comunitaria.

A tanto infatti è stato provveduto con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale.*

Quanto poi alla richiesta concernente le iniziative atte a fronteggiare la nuova situazione di mercato aperto, si precisa che il problema si è già posto fin dalla data (1° gennaio 1976) della legale soppressione dei citati diritti esclusivi afferenti alla commercializzazione dei tabacchi lavorati, allorquando l'azienda, pure nelle obiettive difficoltà derivanti dalla sua natura di azienda di Stato, sottoposta quindi a vincoli difficilmente compatibili con la attività industriale e commerciale che essa svolge in concorrenza con gruppi multinazionali del settore, ha intrapreso una serie di modifiche nell'azione produttiva e mercantile per aumentare sul mercato la competitività dei prodotti nazionali.

In particolare, di rilievo è il grosso rinnovamento dell'offerta attuato dalla azienda in questi ultimi anni, con il consolidamento del successo della sigaretta MS, che rappresenta la marca più venduta in Europa, e la serie continua di nuo-

vi prodotti, culminata da ultimo con il lancio della sigaretta LIDO EXTRA MILD e del trinciato PERSONAL PIPE che rappresenta una novità in senso assoluto sul mercato mondiale, poiché consente al consumatore la personalizzazione della miscela preferita.

Su questa linea l'azienda si prefigge di continuare la propria azione produttiva e mercantile per salvaguardare la propria produzione manifatturiera che, naturalmente, impiega in larga misura i tabacchi greggi italiani.

Infine per quanto riguarda la segnalata necessità di salvaguardare la tabacchicoltura nazionale può assicurarsi che l'amministrazione dei monopoli pur non svolgendo più dal 1970 compiti di tutela diretta della tabacchicoltura stessa - in quanto da tale data essi sono attuati dalla CEE in collegamento con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con la sezione-tabacco dell'AIMA - continuerà a rivolgere particolare attenzione alla situazione del settore utilizzando nella maggior quantità possibile tabacchi di produzione italiana ed incentivandone il miglioramento della qualità.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

CASALINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quanto minerale di cromo è stato importato in Italia negli anni 1977-1978 e 1979 e da quali nazioni. (4-03526)

RISPOSTA. — Si forniscono, qui di seguito, i dati statistici richiesti circa le importazioni di minerali di cromo (voce doganale 26.01 statistica 770):

*Anno 1977*:

| | quintali — |
|---|---|
| Turchia | 845.493 |
| Albania | 106.150 |
| Tunisia | 18.000 |
| Sud Africa | 532.402 |
| USA | 25.300 |
| Cipro | 53.570 |
| Filippine | 74.646 |
| Altri paesi | 125.831 |
| TOTALE | 1.781.392 |

*Anno 1978*:

| | quintali — |
|---|---|
| Grecia | 38.898 |
| Turchia | 581.167 |
| URSS | 55.000 |
| Albania | 209.430 |
| Sud Africa | 317.554 |
| Iran | 51.484 |
| Filippine | 43.510 |
| Altri paesi | 104.820 |
| TOTALE | 1.401.863 |

di cui in temporanea importazione quintali 606.930

*Anno 1979*:

| | quintali — |
|---|---|
| Turchia | 1.049.596 |
| Albania | 403.740 |
| Mozambico | 21.451 |
| Sud Africa | 514.740 |
| Iran | 55.000 |
| India | 133.477 |
| Altri paesi | 146.445 |
| TOTALE | 2.324.449 |

di cui in temporanea importazione quintali 747.701.

*Il Ministro*: MANCA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra del signor Corrado Pugliese, nato a Gallipoli l'8 febbraio 1916. Posizione della pratica n. 821619/I.

L'interessato è stato sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto in data 17 dicembre 1979 e dichiarato non abile a proficuo lavoro. (4-03992)

RISPOSTA. — Il signor Corrado Pugliese, orfano maggiorenne dell'ex militare Romualdo, non è stato riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro negli accertamenti sanitari subìti, in data 17 dicembre 1979, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto.

Poiché l'interessato non ha accettato tale giudizio medico-legale, si è reso necessario sottoporre il caso all'esame della commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario, come previsto dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto superiore collegio medico avrà fatto conoscere, al riguardo, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Marinosci Giovanni, nato il 5 novembre 1921 in Alliste (Lecce).

La direzione generale delle pensioni di guerra fin dal 22 novembre 1978 con lettera protocollata n. 1329564/D chiese, tramite il comune di Alliste, altri documenti dell'interessato, che furono regolarmente inoltrati. (4-04563)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 1329564/D relativa al signor Giovanni Marinosci, già definita negativamente per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità varici arto inferiore sinistro ed ernia inguinale sinistra, è stata ripresa in esame a seguito di una istanza con la quale il predetto ha chiesto la revisione della sua posizione pensionistica.

Per la definizione di tale istanza si è reso necessario, anche in base alla nuova documentazione acquisita in sede di istruttoria supplementare, sottoporre la questione all'esame della commissione medica superiore, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che, appena il suindicato superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Cacciatore Vito, nato il 28 marzo 1911 a Maglie (Lecce) e le cause che non ne consentono la immediata definizione. Posizione n. 344780. (4-04825)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale n. 3452616/Z del 14 ottobre 1977, al signor Vito Cacciatore venne concesso, in conformità del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto nella visita collegiale eseguita il 17 dicembre 1976, trattamento pensionistico di settima categoria a vita a decorrere dal 1° maggio 1973, per l'infermità spondiloartrosi dorso lombare anchilopoietica.

Con il cennato provvedimento fu fatta riserva, tra l'altro, di provvedere per le note radiologiche di artrosi delle ginocchia, affezione, questa, per la quale il suindicato collegio medico aveva proposto l'indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria.

Accertata la dipendenza da causa di servizio di guerra anche di quest'ultima infermità, è stata predisposta - come già comunicato in esito a precedente interrogazione n. 4-01317 - determinazione direttoriale concessiva di indennità per una volta tanto nella misura pari a due annualità della differenza tra gli assegni di sesta e settima categoria, a far tempo dal 17 dicembre 1976 (data dei surriferiti accertamenti sanitari); lo stesso provvedimento, inoltre, prevedeva il diniego del diritto a più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della spondiloatrosi dorso lombare e dell'artrosi delle ginocchia; ciò in conformità del parere, accettato dall'interessato, espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto nella visita di revisione effettuata il 9 marzo 1979.

Detta determinazione, però, non è stata approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il quale, nell'adunanza collegiale del 20 febbraio 1980, ha proposto di acquisire un ulteriore parere tecnico-sanitario.

In relazione a quanto sopra, è stata interpellata la commissione medica superiore perché, previa visita diretta, esprima un conclusivo giudizio in ordine alla classificazione dell'artrosi alle ginocchia e, nel contempo, faccia conoscere se sussista o meno aggravamento della spondiloartrosi dorso lombare, ovvero se la medesima, per la quale come anzidetto l'interessato è in godimento di settima categoria, dia comunque titolo a più favorevole trattamento pensionistico.

A tal fine, il suindicato superiore collegio medico ha convocato a Roma, il signor Cacciatore, per il 26 novembre 1980.

Si assicura che appena sarà acquisito il parere richiesto, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di riversibilità di pensione di guerra concernente il signor Gaspare Bergonzo, nato il 13 aprile 1899, in Frabosa Soprana (Cuneo), ivi residente in frazione Serro, collaterale di Giuseppe, classe 1897, morto in guerra.

I documenti di rito sono stati trasmessi in data 14 maggio 1976 dalla direzione provinciale del tesoro di Cuneo con lettera n. 6775 al Ministero del tesoro. (4-04768)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Gaspare Angelo Bergonzo, collaterale dell'ex militare Giuseppe, è stata emessa determinazione concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° giugno 1976, oltre l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Bergonzo.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale risultato ha avuto, presso il Ministero della difesa - direzione generale pensioni - divisione 7 - sezione 4 - la richiesta datata 15 marzo 1980 del Ministero del tesoro - direzione generale istituto di previdenza (posizione n. 362044) tendente a conoscere se, e per quali periodi, il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, dal signor Antonio Gastaldi, nato a Beinette (Cuneo) il 19 marzo 1922 e residente in Roccadebaldi (Cuneo) via Cantalupo n. 4, sia ricongiungibile, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria, con quello prestato presso il comune di Roccadebaldi. (4-05097)

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa, con nota del 21 maggio 1980, n. 9431215, ha comunicato alla direzione generale degli istituti di previdenza che i periodi di servizio resi dall'interessato nell'arma dei carabinieri dal 9 ottobre 1941 al 31 marzo 1946 e dal 2 luglio al 5 agosto 1959 sono ricongiungibili con il servizio prestato dal medesimo presso il comune di Rocca de' Baldi.

Con l'acquisizione di tale informativa la predetta Direzione generale ha conferito al signor Gastaldi la pensione ordinaria di annue lorde lire 5.850.000 a decorrere dal 1° aprile 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui reso presso il comune di Rocca de' Baldi che, sommato a quello militare sopra precisato ed a 4 campagne di guerra, gli ha consentito di ottenere la misura massima della pensione pari a 40 quarantesimi.

Gli atti di conferimento e pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Rocca de' Baldi ed alla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando si risolverà il problema della illegalità del monopolio italiano della distribuzione e della commercializzazione di tabacchi manifatturati, confermata da una sentenza della Corte di giustizia della CEE, per cui entro il 1° gennaio 1970, ogni monopolio nazionale a carattere commerciale avrebbe dovuto essere riordinato in modo tale da abolire il diritto esclusivo di importazione dagli altri Stati membri. (4-03687)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri della CEE con risoluzione del 21 aprile 1970, da recepire nell'ordinamento interno di ciascun Stato membro, ha stabilito la soppressione dei diritti esclusivi statali di distribuzione all'ingrosso e d'importazione dei tabacchi lavorati di provenienza dall'area comunitaria con effetto dal 1° gennaio 1976.

In relazione a tale risoluzione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, ha fissato i princìpi di liberalizzazione nel menzionato settore commerciale dei tabacchi, rinviando ad apposito provvedimento la disciplina delle modalità per la istituzione dei depositi privati per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati di provenienza comunitaria. A tanto infatti è stato provveduto con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale.*

È d'uopo, per altro, far presente che le maggiori ditte internazionali di tabacchi lavorati hanno, di propria iniziativa, sottoscritto con l'Amministrazione dei monopoli un contratto di distribuzione esclusiva, in base al quale notevoli quantitativi di prodotti esteri, introdotti in Italia per la vendita, vengono distribuiti nel territorio nazionale attraverso la rete commerciale dell'azienda di Stato.

*Il Ministro delle finanze*: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per avere notizie sull'affare da 2.000 miliardi di lire per i registratori di cassa, dato che la produzione nazionale non esiste, bisogna importare dall'estero e non c'è una rete distributiva e di manutenzione per le macchine contabili elettroniche, e ciò al fine di non pregiudicare l'operazione « antievasione » fiscale del Ministro. (4-04450)

RISPOSTA. — È attualmente all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 1885 di iniziativa governativa con il quale viene previsto che con decreti del ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti IVA, l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. Con i medesimi decreti saranno determinate, tra l'altro, le caratteristiche

dei registratori di cassa, nonché le modalità per la loro acquisizione.

Ciò premesso, non può disconoscersi che il raggiungimento delle finalità che si intendono perseguire con il nuovo strumento normativo di lotta all'evasione e della reale capacità, da parte delle industrie produttrici di registratori di cassa, di assicurare una adeguata offerta delle apparecchiature ed una capillare rete di distribuzione e di manutenzione delle stesse.

Pertanto, in sede di predisposizione dei decreti ministeriali di attuazione dell'emanando provvedimento legislativo, potrà essere valutata l'opportunità di adottare particolari criteri di gradualità nell'introduzione dei registratori di cassa, in relazione alle possibilità produttive nazionali di tali registratori ed allo sviluppo delle relative reti di distribuzione e di assistenza tecnica.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga di intervenire per far riattivare gli impianti di riscaldamento in abbandono in un complesso di 31 villette in via Servais a Torino, di proprietà della Cassa pensioni dipendenti enti locali e amministrate dal Ministero del tesoro, in quanto l'inverno ormai alle porte rischia di essere molto freddo per le 180 famiglie ivi abitanti. (4-05185)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza, per eliminare gli inconvenienti verificatisi nell'impianto di riscaldamento del complesso immobiliare, composto da trentuno fabbricati, sito in via Servais a Torino, di proprietà della Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali - essendosi rivelati insufficienti gli interventi effettuati dall'ufficio tecnico erariale della predetta città - ha conferito in data 20 maggio 1980 all'ingegner Gaetano Vaccaro, professore di fisica tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'università di Roma, l'incarico di indicare i lavori necessari per la definitiva sistemazione degli impianti anzidetti.

Sulla base degli elaborati predisposti da detto tecnico, in data 1° agosto 1980, è stata incaricata la direzione provinciale del Tesoro di Torino - ufficio che cura la gestione amministrativa degli immobili in parola - di appaltare i lavori mediante contratti a trattativa privata e di consegnare i lavori medesimi, considerata l'urgenza, sotto le riserve di legge.

Tutto ciò premesso, si comunica che i lavori consistenti nella costruzione di un nuovo impianto termico a gas, per ciascun fabbricato, sono stati consegnati in data 25 settembre 1980 alle ditte aggiudicatarie e nella serata del 30 ottobre 1980 i trentuno impianti sono stati posti già in esercizio.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

DI CORATO, SICOLO E BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se è a conoscenza dello stato di malcontento e di agitazione dei commercianti di Bitonto e di tutta la provincia di Bari a causa della soppressione dell'ufficio delle imposte dirette alla scadenza del 31 dicembre 1980 considerando che più volte venne loro assicurata la non soppressione.

Per conoscere quali misure il Ministro intenda adottare per evitare la soppressione dell'ufficio imposte dirette di Bitonto (Bari) alla data di cui sopra venendo così incontro a questa benemerita categoria ed evitandole danni economici e sociali.

Per conoscere se il Ministro non ritenga necessario non solo evitare la soppressione, ma dotare l'ufficio imposte dirette di una nuova sede, di nuove strutture con il massimo di sviluppo tecnologico considerando l'aumento della popolazione tributaria non solo di Bitonto ma di altri centri viciniori, come Terlizzi, Ruvo, Grumo, Molfetta, Bitetto, Bitritto, trattandosi di un'area di alta concentrazione della categoria dei commercianti della provincia di Bari. (4-05428)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non si rende possibile precisare se gli uffici finanziari siti nel comune di Bitonto rimarranno o meno in attività.

È noto infatti che il disegno di legge di delega per il riordinamento generale dell'Amministrazione finanziaria prevede un assetto del tutto nuovo degli uffici periferici e, in particolare, di quelli preposti all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dirette ed indirette e di ogni altra entrata tributaria.

In tale imminente prospettiva si rende quindi necessaria una proroga fino al 31 dicembre 1982, in presumibile coincidenza col tempo di attuazione della delega legislativa predetta, dell'attuale termine del 31 dicembre 1980 fissato dall'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1978, n. 388, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari.

Ed in tal senso il Governo ha predisposto e presentato al Senato della Repubblica uno specifico disegno di legge (atto Senato n. 1126).

*Il Ministro*: REVIGLIO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di riversibilità, pensione concessa alla signora Manfredi Amalia, deceduta il 9 settembre 1979, numero di iscrizione 1908517 ed ora richiesta dalla figlia Naponiello Ubalda nata Manfredi quale orfana maggiorenne inabile, in attuazione della sentenza n. 135 della Corte Costituzionale in data 16 giugno 1971. (4-04168)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 243401/III serie concernente l'ex militare Manfredi e la cui partita di pensione n. 1908517 intestata alla di lui vedova, signora Amalia Mancuso, venne chiusa il 9 settembre 1979 per sopravvenuto decesso della medesima, è stata ripresa in esame a seguito della istanza presentata dalla signora Ubalda Manfredi in Naponiello, orfana maggiorenne del suddetto dante causa.

Pertanto, ai fini di stabilire la inabilità o meno a qualsiasi proficuo lavoro dell'interessata, come prescritto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono stati disposti, nei riguardi della predetta, i necessari accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli.

Nel contempo, inoltre, la signora Ubalda Manfredi è stata invitata, per il tramite del comune di Eboli (Salerno), a far pervenire una attestazione di cui risulti la sua posizione tributaria; e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Si assicura che appena saranno acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pensione di guerra dell'ex militare Tortora Agostino, nato a Pagani (Salerno) il 26 ottobre 1918 ed attualmente residente in San Martino Valle Caudina (Avellino) contrada Vitagliani. (4-04677)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1392782/D relativa al signor Agostino Tortora, risulta da tempo definita.

Infatti, con decreto ministeriale del 2 maggio 1956, n. 1662268, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità tracoma cicatriziale in O.O., per la quale la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli, in sede di accertamenti sanitari, ebbe a proporre l'indennità per una volta tanto, pari a tre annualità della pensione di ottava categoria.

Il suindicato provvedimento fu regolarmente notificato al signor Tortora il 2 ottobre 1956, per il tramite del comune di San Martino Valle Caudina (Avellino).

Dopo tale data, non risulta che l'interessato abbia presentato una qualsiasi altra domanda.

Così stando le cose e non risultando, per altro, che contro il decreto di cui sopra è cenno sia stato proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Tortora.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano emersi, dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti presso il medico provinciale di Cuneo (così come prefigurati dalla risposta del sottosegretario senatore Rodolfo Tambroni Armaroli a precedente interrogazione) elementi idonei a stabilire e convalidare la genesi e la natura delle cause belliche delle infermità dell'ex militare Barge Marco che poco prima del decesso, avvenuto in Bra il 31 maggio 1973, aveva presentato domanda (fascicolo istruttorio n. 9065819/D) per ottenere il riconoscimento della pensione di guerra, per la cui eventuale riversibilità ebbe poi a presentare richiesta successivamente la vedova signora Berardo Biagina, nata a Cherasco il 3 febbraio 1920 e residente in Marene, via Marconi 20 (posizione istr. n. 670361/G). (4-04379)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con lettera del 14 novembre 1979, n. D/182, in risposta alla interrogazione n. 4-00800, ebbe a riferire, tra l'altro, che per definire la pratica di pensione di guerra della signora Biagina Berardo, vedova dell'ex militare Marco Barge, si era reso necessario – ai fini di acquisire ogni possibile elemento di giudizio circa la dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità catarro bronchiale cronico con enfisema e disturbi funzionali cardiaci che il 31 maggio 1973 trassero a morte il marito della predetta – interessare lo ufficio del medico provinciale di Cuneo, perché effettuasse accertamenti in ordine al certificato medico di parte, rilasciato in data 24 maggio 1977, in cui il dottor professor Augusto Jona di Bra attesta di aver avuto in cura il defunto signor Marco Barge sin dal 1943 per bronchite asmatica. E ciò allo scopo di conoscere se tale certificato venne redatto in base a ricordi mnemonici oppure sulla scorta delle risultanze del registro delle visite o degli atti eventualmente in possesso di detto sanitario.

La richiesta, avanzata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra sin dal 18 ottobre 1979 non ha avuto sinora alcun riscontro.

Pertanto, in data 14 ottobre 1980, la predetta Direzione generale ha rivolto opportune sollecitazioni alla suindicata autorità sanitaria.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

MOLINERI ROSALBA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione della pensione di guerra del signor Colautti Guido, nato a Fiume il 9 aprile 1921, domiciliato a Torino Corso Lecce 25/1, il quale non ha ricevuto fino ad oggi alcuna notizia in merito, nonostante sia stato visitato il 7 aprile 1977 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Torino e riconosciuto infermo con diritto alla VII categoria (già riconosciuta la V categoria, a vita). (4-04340)

RISPOSTA. — Il signor Guido Colautti è, attualmente, titolare di pensione vitalizia di quinta categoria concessagli con determinazione direttoriale del 12 maggio 1975, n. 3413879/Z, per le infermità disturbi cardiaci, colite spastica e calcificazione in retro e sottoclaveare sinistra.

Con precedente decreto ministeriale del 12 gennaio 1965, n. 3124673, al predetto era stata concessa, per le affezioni

polmonare e colitica, pensione di settima categoria, più assegno di cura e, a seguito di riscontrato aggravamento delle cennate affezioni, tale trattamento era stato elevato, con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1967, n. 3203359, alla sesta categoria, più assegno di cura, a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Avverso questi ultimi due provvedimenti, il signor Colautti presentò rispettivamente, i ricorsi giurisdizionali numeri 655752 e 744049 davanti alla Corte dei conti.

In conseguenza, il fascicolo degli atti relativo al predetto venne trasmesso dalla Direzione generale delle pensioni di guerra alla suindicata magistratura per la definizione in sede giurisdizionale, dei cennati gravami.

È da far presente, ad ogni modo, che, nelle more del giudizio, tuttora pendente presso la Corte dei conti, il signor Colautti ha presentato altra istanza per allegato aggravamento dell'affezione polmonare e per nuova infermità. A seguito di tale istanza, il richiedente è stato sottoposto, in data 4 aprile 1977, ad ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, la quale ha formulato il seguente parere:

1) Nodulia sclero-calcificata in apice e sottoclaveare sinistra, non aggravata;

2) bronchite cronica spastica, ascrivibile alla settima categoria, qualora interdipendente con l'infermità polmonare pensionata.

In merito alla bronchite cronica spastica, è stata interpellata la commissione medica superiore la quale ha giudicato tale affezione non dipendente da causa di servizio di guerra, né interdipendente con l'infermità polmonare già pensionata.

Tuttavia, la Direzione generale delle pensioni di guerra anziché emettere il conseguente provvedimento di diniego, ha ritenuto opportuno soprassedere, per il momento, in attesa dell'esito dei ricorsi giurisdizionali prodotti dal signor Colautti. E ciò in quanto la definizione di tali gravami potrebbe portare, in ordine alle invalidità per le quali è in corso giudizio, ad una diversa formulazione diagnostica ed influire, quindi, sulle determinazioni da adottarsi in merito alla cennata infermità bronchitica.

Infatti, da notizie avute nelle vie brevi dalla procura generale della Corte dei conti, risulta che uno dei due ricorsi, e precisamente quello contraddistinto con il n. 655752, trovasi in corso di avanzata istruttoria, avendo il magistrato disposto, per la definizione del gravame, che gli atti concernenti il signor Colautti vengano inviati al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

La Direzione generale delle pensioni di guerra, comunque, ha assicurato che, dopo la decisione della Corte dei conti e appena la stessa avrà restituito il fascicolo pensionistico dell'interessato, verrà definita la domanda di aggravamento a suo tempo presentata dal signor Colautti.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che le sorelle Liandru Mariantonia, nata ad Orgosolo il 17 dicembre 1906 (deceduta nel 1978), Liandru Giovanna, nata ad Orgosolo il 2 novembre 1904, Liandru Mariantonia, nata ad Orgosolo il 5 maggio 1895 e il loro fratello Liandru Carlo nato ad Orgosolo il 17 settembre 1901, hanno fatto domanda nel 1975 all'Ufficio provinciale del tesoro di Nuoro per ottenere la pensione di riversibilità dal loro fratello Liandru Giovanni Pasquale nato ad Orgosolo il 17 settembre 1897 e deceduto in guerra il 17 settembre 1917 senza ottenere mai risposta alcuna – quale sia lo stato di trattazione della pratica. (4-03739)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche non è stato possibile rinvenire alcun fascicolo concernente il trattamento pensionistico in questione.

Pertanto, al fine di poter eseguire ulteriori e più approfonditi accertamenti, sarebbe opportuno che l'interrogante facesse conoscere se la richiesta degli interessati sia stata inoltrata a mezzo let-

tera raccomandata e, in caso affermativo, i relativi estremi di spedizione (numero della raccomandata, data ed ufficio postale di spedizione, destinatario).

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

PARLATO, RAUTI E GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali iniziative siano state adottate per far fronte alla moria di pesce pregiato che ha dovuto esser registrata nei giorni scorsi nelle acque del lago di Sabaudia, per un probabile processo di « eutrofizzazione » che non è stato prevenuto come avrebbe dovuto verificarsi;

a chi ascendono le responsabilità per il progressivo decadimento dell'ambiente naturale del lago di Sabaudia e perché tali responsabilità non sono state sin qui perseguite;

quali iniziative – per uno stabile riequilibrio ecologico del lago – si intenda adottare nel futuro. (4-00431)

RISPOSTA. — Il lago di Sabaudia (più propriamente detto lago di Paola) è stato oggetto di studio da parte del laboratorio centrale di idrobiologia dei servizi della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a partire dal 1933, epoca della bonifica della pianura pontina e della relativa regolazione delle acque locali.

In uno studio compiuto sul lago dal 1952 al 1958 e in successive relazioni negli anni 1965-66 fu segnalato il pericolo di inquinamento delle acque e il verificarsi di morie ittiche, per l'accumulo sui fondi di sostanze organiche provenienti in parte dal bacino stesso – ambiente eutrofo – ma in prevalenza dagli scarichi della limitrofa cittadina di Sabaudia, riversati direttamente nel lago, ai quali in seguito si aggiunsero ulteriori scarichi, compresi quelli di una porcilaia.

La particolare conformazione del fondo del lago alla confluenza delle marcate insenature degli Arciglioni e di Molella, e cioè la persistenza di buche profonde fino a metri dieci – residui di antiche scissure di corsi d'acqua nell'antica duna del Quaternario – la limitata funzionalità della foce nord-ovest (Caterattino), spesso ostruita per insabbiamento, facilitano il ristagno delle acque difficilmente miscelabili, anche in relazione all'aumento della salinità e densità del fondo.

In alcune particolari situazioni meteorologiche, calme invernali, prolungate situazioni di ristagnazione estiva, la circolazione e l'ossigenazione delle acque vengono ostacolate o del tutto impedite e si possono verificare cadute disastrose del contenuto di ossigeno, con episodi notturni di anossia quasi fino in superficie, produzione abnorme di gas tossici prodotti dalla putrefazione delle sostanze organiche (idrogeno solferato, metano) alterazione della flora batterica, fioriture eccezionali di alghe, ecc.

In tali condizioni, la sopravvivenza della fauna ittica è seriamente compromessa e sono inevitabili estese morie ittiche.

Le misure per fronteggiare situazioni di alterazione ambientale nel lago di Paola consistono nella eliminazione totale degli scarichi inquinanti, assicurando, contemporaneamente, una buona circolazione e rinnovo delle acque lacustri, mantenendo efficienti gli sbocchi a mare e attivi gli apporti di acqua dolce.

Inoltre si fa presente che con decreto ministeriale del 29 settembre 1977, n. 193 è stata istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione di studio delle cause che determinano il fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque e per la individuazione degli interventi e delle misure in grado di eliminarlo o ridurlo.

Il citato collegio ha terminato i propri lavori in data 14 marzo 1979 ed ha predisposto una relazione conclusiva nella quale si prospettano provvedimenti articolati in relazione alle diverse situazioni ambientali ed applicabili nel quadro dei piani regionali di risanamento delle acque, previa la individuazione di aree critiche.

Come provvedimento di efficacia generalizzata, la commissione ha proposto la adozione di una disposizione di legge per l'ottenimento del massimo di riduzione del contenuto di fosforo nei detersivi fino a livelli raggiunti in altri paesi, compatibile con la situazione produttiva nazionale e con le necessarie garanzie di ordine igienico-sanitario. La commissione ha inoltre proposto, la istituzione di un fondo nazionale per il finanziamento delle iniziative dirette al raggiungimento degli specifici obiettivi della tutela dei corpi idrici dalla eutrofizzazione.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*: SANTUZ.

PARLATO E PIROLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali interventi si intendano spiegare onde non possa esser portato a compimento il criminoso progetto, con il consenso della maggioranza del consiglio comunale di Ercolano, tendente alla realizzazione di un capannone in cemento armato a ridosso e della zona archeologica di Villa dei Papiri e delle settecentesche Ville vesuviane Passaro e Consiglio;

se ritenga che vada arrestata la marea di cemento che, noncurante dei valori ambientali e della necessità di mantenerli integri, per quanto ancora possibile, invade ogni giorno di più l'intera area vesuviana, al di fuori di ogni normativa di legge e con gravissimo pregiudizio del patrimonio storico, archeologico ed architettonico, oltre che paesaggistico del territorio, per evidenti fini di bassa speculazione, adeguatamente « protetta » da democristiani, socialisti (che pur detengono la presidenza dell'ente Ville vesuviane) e comunisti. (4-00571)

RISPOSTA. — La materia dell'interrogazione è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario fin dal 1972 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 8. Da parte degli organi competenti in sede regionale, pure interessati, non sono pervenute notizie in merito.

Pertanto sulla base delle informazioni pervenute da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali si comunica quanto segue.

Fin dal mese di luglio 1979 gli uffici locali per la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici e sovrintenza archeologica sono impegnati alla tutela ambientale della zona archeologica della Villa Papiri e delle settecentesche ville vesuviane Passaro e Consiglio.

A seguito, infatti, di deliberazione adottata a maggioranza dal comune di Ercolano, in deroga al piano regolatore, tendente alla realizzazione di un capannone in cemento armato a ridosso della zona in questione, si verificava un grave pericolo di manomissione ambientale.

La citata sovrintendenza archeologica, in data 1° agosto 1979, ha inviato al sindaco di Ercolano, e per conoscenza al servizio beni ambientali ed al servizio urbanistico della regione Campania, una nota in cui esprimeva il proprio negativo parere per l'arbitrarietà di qualsiasi unilaterale decisione in variante ai criteri ispiratori del piano regolatore, con ciò intendendo anche dimostrare l'intenzione di quel Ministero di mantenere salve vaste zone di rispetto a salvaguardia del complesso monumentale in questione.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*: SANTUZ.

PARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se il fenomeno della subsidenza, purtroppo in atto anche a Modena, oltre che a Ravenna, sia pure in tal caso dovuto all'incosciente emungimento – abusivo e no – dalla falda freatica, nella perversa logica del modello capital-materialista di miope e sfrenato sviluppo industriale;

quali iniziative si intendano predisporre ed adottare, atteso che lo sprofondamento urbano (che ha già interessato numerosi edifici universitari, il Foro Boario, l'Accademia Militare, l'Archivio di Stato) procede all'impressionante ritmo di sei centimetri l'anno e che l'intero cen-

tro cittadino minaccia di crollare, con le immaginabili conseguenze, ove non si inverta od almeno si arresti il fenomeno in atto. (4-04327)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale dell'8 gennaio 1979, n. 119, venne istituita presso questo Ministero una commissione avente il compito di compiere studi sui fenomeni della subsidenza in atto a Ravenna e di evidenziare le esigenze finanziarie nonché le occorrenti iniziative legislative al riguardo.

Sulla base delle conclusioni riportate nella relazione 23 luglio 1979 di detta commissione, questo Ministero ha predisposto apposito provvedimento legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri, ed ora all'esame del Parlamento.

L'approvazione di tale disegno di legge consentirà di intervenire rapidamente e con provvedimenti organici, in modo da impedire l'aggravarsi del fenomeno e da evitare pericoli per la popolazione e il verificarsi di ulteriori danni al territorio ed all'ambiente.

Nella predetta relazione viene marginalmente affrontato il problema della subsidenza anche nella restante parte del territorio emiliano romagnolo, avendo la Commissione preso atto degli studi compiuti dalla regione Emilia nell'ambito del piano delle acque, il quale individua nell'uso non corretto delle acque la causa principale ed a breve termine del fenomeno della subsidenza che, in misura più o meno accentuata, interessa in pratica il territorio corrispondente alle province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì.

Nel citato disegno di legge viene proposto di sottoporre alla tutela della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 94 del testo unico sulle acque 11 dicembre 1935, n. 1175, i territori di numerosi comuni delle province di Bologna, Ravenna e Forlì, dove maggiori sono gli effetti del fenomeno, e di provvedere altresì alla predisposizione di un piano per il contenimento ed il controllo degli emungimenti del sottosuolo in tali aree.

Il controllo dell'uso delle acque in tali zone comporterà indubbiamente dei vantaggi anche nei territori situati più a monte e quindi anche in quelli della provincia di Modena.

*Il Sottosegretario di Stato*: SANTUZ.

PERNICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pensione di guerra del signor Giuseppe Caronia, nato il 6 giugno 1907 a Mazara del Vallo ed ivi residente. Lo stesso ha presentato in data 1° aprile 1969 ricorso n. 0775985 avverso la decisione ministeriale n. 002350392 dell'11 dicembre 1968, ma non ha ancora, nonostante il lungo tempo trascorso, ottenuto alcun riscontro. (4-04364)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1968, n. 2350392 al signor Giuseppe Caronia venne negato, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 13 luglio 1968, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità cardiaca e gastrica e per assenza di esiti invalidanti delle allegate affezioni bronchitica e reumatica.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 775985 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Caronia.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1564180/D, concernenti il signor Caronia, sono stati restituiti, con elenco del 20 febbraio 1979, n. 0/732, alla suddetta magistratura alla quale resta affi-

data la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

PERNICE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

il numero complessivo e la posizione giuridica ed economica dei messi notificatori speciali degli uffici del registro autorizzati alla notifica a norma degli articoli 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, in servizio con contratto a cottimo da molti anni;

se sono allo studio provvedimenti che, nell'ambito della ristrutturazione e potenziamento degli uffici finanziari e per uniformità con altri lavoratori precari che sono stati immessi nei ruoli, prevedano la sistemazione di questi lavoratori che da anni prestano servizio in maniera precaria alle dipendenze del Ministero delle finanze. (4-04891)

RISPOSTA. — È in avanzata fase di predisposizione uno schema di disegno di legge con il quale si intende estendere anche agli altri settori dell'Amministrazione finanziaria la disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1978, n. 853, per quello delle imposte dirette.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

PISICCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento dei commercianti e delle popolazioni di Bitonto (Bari) e dei comuni viciniori a causa della soppressione dell'ufficio delle imposte dirette che dovrebbe cessare la sua attività col 31 dicembre 1980.

Per conoscere se il Ministero, che pure aveva assicurato in più occasioni il mantenimento in funzione di tale ufficio, non ritenga invece di operare in modo da dotare il predetto ufficio di una nuova sede in considerazione dell'aumentata popolazione tributaria di quella zona. (4-05448)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non si rende possibile precisare se gli uffici finanziari siti nel comune di Bitonto rimarranno o meno in attività.

È noto infatti che il disegno di legge di delega per il riordinamento generale dell'Amministrazione finanziaria prevede un assetto del tutto nuovo degli uffici periferici ed, in particolare, di quelli preposti all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dirette ed indirette e di ogni altra entrata tributaria.

In tale imminente prospettiva si rende quindi necessaria una proroga fino al 31 dicembre 1982, in presumibile coincidenza col tempo di attuazione della delega legislativa predetta, dell'attuale termine del 31 dicembre 1980, fissato dall'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1978, n. 388, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari.

Ed in tal senso il Governo ha predisposto e presentato al Senato della Repubblica uno specifico disegno di legge (atto Senato n. 1126).

*Il Ministro*: REVIGLIO.

PRETI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere chi ha avanzato la proposta del Cavalierato del lavoro per Bruno Musselli;

per conoscere quali segnalazioni e raccomandazioni sono state fatte a suo favore per la concessione dell'onorificenza;

per sapere infine quale risultava a quel tempo la posizione fiscale del predetto. (4-05508)

RISPOSTA. — Nel 1974 con lettera intestata al Centro studi del Lazio del 28 febbraio 1974 il dottor Gilberto Bernabei indirizzava una lettera al capo di gabinetto

del Ministero industria, commercio e artigianato, segnalando per la nomina a cavaliere del lavoro alcuni nominativi tra cui il cavaliere di gran croce Bruno Musselli, residente a Milano, via Palatino 10.

La predetta candidatura veniva ugualmente segnalata dal deputato Aldo Moro, ministro degli esteri, con lettera del 29 marzo 1974, indirizzata al deputato Ciriaco De Mita, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A seguito di tali iniziative il Ministero dell'industria avviava la conseguente istruttoria, richiedendo le informazioni di rito alla prefettura di Milano - gabinetto ed al Ministero delle finanze - gabinetto.

La prefettura di Milano forniva le informazioni richieste senza esprimere parere, allegando alla lettera il certificato di casellario giudiziale, la nota dell'intendenza di finanza del 2 maggio 1974, protocollo n. 101/Gab. Ris., la lettera dell'ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Milano, il certificato di residenza e il certificato di nascita.

La stessa prefettura con successiva lettera trasmetteva la relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Il Ministero delle finanze con lettera del 21 maggio 1974 prot. n. 366/OML negava il nulla-osta alla concessione della onorificenza trasmettendo in allegato la situazione tributaria del candidato.

Le risultanze dell'istruttoria erano state esaminate nella sessione del 30 maggio 1974 dal consiglio dell'ordine cavalleresco al merito del lavoro, il quale rinviava il giudizio per motivi fiscali e pertanto il nominativo non veniva incluso fra i 50 fra i quali il ministro esprime le 25 proposte da portare al Presidente della Repubblica.

Per il 1975, veniva rinnovata l'istruttoria con lettera del 10 aprile 1975, n. ML 2052 diretta alla prefettura di Milano - gabinetto ed al Ministero delle finanze - gabinetto.

La richiesta veniva sollecitata dal capo di gabinetto del ministro alla prefettura di Milano.

La prefettura di Milano con lettera del 14 maggio 1975 e con telegramma del 20 maggio 1975 rispondeva alla richiesta non esprimendo parere.

Il Ministero delle finanze con nota del 22 maggio 1975, n. 366/OML/75, confermava di non poter dare il nulla-osta considerando la situazione tributaria del candidato.

Le risultanze dell'istruttoria venivano esaminate nella sessione del 23 maggio 1975 dal consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » che nella seduta dichiarava il signor Musselli idoneo insieme ad altri 43 candidati. Lo stesso Musselli era quindi compreso tra i 25 proposti al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 1975 il ragionier Bruno Musselli veniva nominato cavaliere al lavoro.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*: PANDOLFI.

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 853, concernente la disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette, quali procedure intenda seguire per la definitiva sistemazione del personale assunto con l'incarico della notificazione tra il 1° dicembre 1976 ed il 18 gennaio 1979, tenuto conto che lo stesso ha ampiamente meritato la considerazione e la riconoscenza dell'amministrazione finanziaria, avendo svolto le proprie funzioni con correttezza e competenza in un periodo particolarmente delicato per l'attuazione della riforma tributaria.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro non ritenga di disporre che siano con urgenza emanate le necessarie istruzioni per il sollecito pagamento agli interessati di tutte le competenze arretrate loro spettanti. (4-01765)

RISPOSTA. — È in avanzata fase di predisposizione uno schema di disegno di legge con il quale si intende estendere anche agli altri settori dell'Amministrazione

finanziaria la disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1978, n. 853, per quello delle imposte dirette.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali fino alla data odierna non è stata data esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti (Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra) 28 febbraio 1968, sul ricorso iscritto al n. 470290 proposto da Attardi Mariano, nato il 20 maggio 1900 a Piano di Sorrento, avverso il decreto n. 1667343 del 20 aprile 1956, sentenza con la quale veniva accolto il ricorso e dichiarata l'infermità del ricorrente ascrivibile alla terza categoria a vita con riferimento alla data della visita collegiale del 25 gennaio 1956. Ciò perché l'Attardi, ultraottantenne e gravemente ammalato, non può certo attendere ancora. (4-04177)

RISPOSTA. — La pratica concernente il signor Mariano Attardi - già titolare di pensione di quarta categoria per perdita anatomica della gamba destra al terzo inferiore distale con note radiologiche di artrosi al ginocchio, delle coxe femorali e sacro-iliache e della colonna vertebrale dorso-lombare - risulta regolarmente definita in relazione alla decisione del 28 febbraio 1968, n. 23067, della Corte dei conti.

In esecuzione di tale decisione, infatti, al predetto invalido è stato concesso, con decreto ministeriale del 18 ottobre 1968, n. 474370, trattamento pensionistico di terza categoria a vita, a decorrere dal 1° agosto 1954, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione per aggravamento della cennata lesione.

Il suindicato provvedimento è stato notificato, per il tramite del comune di Piano di Sorrento, allo stesso interessato in data 8 febbraio 1969.

Tuttavia, al fine di dirimere ogni dubbio in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione, si è ritenuto opportuno effettuare accertamenti, in proposito, presso la direzione provinciale del Tesoro di Napoli che ha in carico la partita di pensione iscrizione n. 2905768 relativa al signor Attardi.

La surriferita direzione provinciale ha precisato di aver dato sin dal febbraio 1969, tempestiva esecuzione al surriferito decreto, liquidando al signor Attardi, con un primo mandato di lire 667.135, gli arretrati pari alla differenza tra la terza e la quarta categoria relativi al periodo dal 1° agosto 1954 al 12 dicembre 1968 e, con altri due successivi mandati di lire 6.445 ciascuno, le rate afferenti ai periodi dal 13 dicembre 1968 al 12 gennaio 1969 e dal 13 gennaio al 12 febbraio 1969; detto ufficio ha fatto presente, infine, che dal 13 marzo 1969 l'invalido percepisce regolarmente gli assegni in base alla terza categoria di pensione, pari a lire 140 mila mensili.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, rilevato che l'ulteriore detrazione dall'imposta di lire 52 mila annue, attribuita ai lavoratori dipendenti e assimilati con effetto dal 1° gennaio 1980, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, non può trovare materialmente applicazione nell'intero suo ammontare perché, sommata a tutte le altre detrazioni spettanti, dà un totale di lire 274.000 (36.000 + 168.000 + 18.000 + 52.000), cui corrisponde un reddito imponibile esente di lire 2.740.000 annue, reddito superiore al limite massimo consentito per aver diritto all'attribuzione di detta ulteriore detrazione, limite indicato, nello stesso citato articolo 3, nell'importo di lire 2 milioni 500 mila annue;

considerato che certamente o detto limite di reddito di lire 2.500.000 o l'importo di lire 52.000 dell'ulteriore detrazione sono errati;

propendendo per l'ipotesi che molto verosimilmente l'errore (materiale) è da ricercarsi nel limite di reddito;

se non ritenga opportuno correggere detto limite ed elevarlo ad almeno lire 2.740.000 annue. (4-04661)

RISPOSTA. — L'ulteriore detrazione di lire 52 mila concessa con l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, a favore dei lavoratori e dei pensionati percettori di un reddito di lavoro dipendente inferiore a lire 2.500 mila, è stata voluta dal legislatore fiscale per mandare di fatto esenti dalla tassazione i percettori delle pensioni minime erogate dall'INPS e per dare, altresì, un assetto definitivo alla disciplina dell'ulteriore detrazione, in quanto, nel tempo, più norme si erano succedute nella materia.

Infatti, con decorrenza 1° gennaio 1980, sono stati abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, riguardanti le analoghe detrazioni, rispettivamente di lire 24 mila e di lire 28 mila.

La nuova detrazione, pertanto, realizza l'unificazione delle precedenti due detrazioni, subordinandone il riconoscimento all'unica condizione di redditualità di lire 2.500 mila.

Pertanto l'eccedenza dell'importo complessivo delle detrazioni ammesse rispetto al limite di reddito (lire 2.500 mila) attualmente previsto, potrà avere una concreta utilizzazione per effetto di ulteriori incrementi delle pensioni sociali in relazione al costo della vita.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere –

rilevato che le detrazioni soggettive dall'imposta per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano redditi per ammontare superiore a lire 960.000 annue;

considerato che detto limite di reddito è fermo da 4 anni –

se non sia opportuno elevare detto limite, e sopra tutto se non sia meglio indicare, anziché un importo fisso, un valore che possa variare e seguire automaticamente il costo della vita, come potrebbe essere, ad esempio, l'importo stabilito, ogni anno, per la pensione sociale.

Poiché per il corrente anno 1980 detto importo è di lire 1.385.150, si può agevolmente riscontrare come detto valore sia inferiore, in termini reali di potere d'acquisto, alle lire 960.000 di 4 anni or sono.

E non v'è dubbio, inoltre, che l'importo della pensione sociale possa essere validamente assunto, anche per il futuro, quale riferimento per stabilire il limite di reddito oggetto della presente interrogazione, atteso che esso valore sarà sempre un minimo dei minimi. (4-04663)

RISPOSTA. — Già dall'anno 1977, per effetto dell'aumento dell'importo minimo delle pensioni INPS, si è verificata, nei confronti di una numerosa categoria di reddituari, la perdita del beneficio della detrazione d'imposta di lire 72 mila (elevato a lire 108 mila con la legge 24 aprile 1980, n. 146), prevista dall'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare superiore a lire 960 mila, stabilito dalla legge 13 aprile 1977, n. 144.

L'Amministrazione, pertanto, si è data carico del problema, dando ad esso soluzione in occasione della predisposizione del disegno di legge concernente la revisione delle aliquote in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel relativo provvedimento – contenuto nell'atto Senato n. 1162 – il predetto limite di reddito viene infatti rivalutato elevandosi l'attuale importo a lire 1 milione 350 mila.

Peraltro è altresì da ricordare che ad una migliore tutela dei redditi minimi si era già provveduto sia con l'ampio aggiustamento delle detrazioni ai fini dell'IRPEF portato dalla legge n. 146 soprarichiamata e sia con la concessione, prevista dall'articolo 3 della stessa legge, di una ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila a favore dei possessori di redditi di lavoro dipendente che da soli o con altri di diversa natura non eccedano lo ammontare lordo di lire 2 milioni 500 mila.

Sembra, invece, che possa difficilmente condividersi la proposta di indicizzazione di un valore che sia correlato alle variazioni del costo della vita, in quanto gli elementi variabili del sistema fiscale non possono essere valutati autonomamente ma soltanto in base alle diverse realtà economiche e politiche presenti di volta in volta nel paese.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni hanno causato i lamentati ritardi nella messa in pagamento degli assegni vitalizi agli ex combattenti di Vittorio Veneto.

In particolare, per sapere se fra gli altri è stato disposto il pagamento a favore del capitano Rosario Bonanno, abitante in via Vesuvio, 19/25 Genova. (4-04566)

RISPOSTA. — I centri meccanografici del Tesoro di Latina e di Bologna hanno assicurato di aver provveduto alla emissione ed alla spedizione di tutti gli assegni dovuti agli ex combattenti di Vittorio Veneto per i semestri scaduti e per quello in corso.

In particolare per quanto riguarda il capitano Rosario Bonanno (iscrizione numero 8448465) si precisa che l'assegno n. 850861 di lire 75 mila emesso a suo favore risulta spedito il 4 agosto 1980.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

SCAIOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano allo studio idonee iniziative per porre le guardie ed i sottufficiali di finanza in condizioni di poter beneficiare delle disposizioni vigenti o *in itinere* che riguardano i dipendenti del Ministero della difesa, ai fini della possibilità di avere la disponibilità di un'idonea abitazione.

Non è chiaro, infatti, se alcuni opportuni provvedimenti, come quelli che si riferiscono alla utilizzazione degli alloggi ex INCIS, previsti dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, siano estensibili alle guardie ed ai sottufficiali della finanza. (4-03390)

RISPOSTA. — La estensione al personale della guardia di finanza di disposizioni vigenti o *in itinere* riguardanti i dipendenti del Ministero della difesa è prevista dalla proposta di legge n. 1460 presentata dal deputato Gargano.

Per quanto attiene alla utilizzazione degli alloggi ex INCIS, costruiti a seguito del finanziamento di 125 miliardi di lire disposto dalla legge 6 marzo 1976, n. 52, come stabilito dall'articolo 1, gli alloggi in questione sono stati assegnati al personale civile e militare delle forze dell'ordine e quindi anche alla guardia di finanza.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

SERVELLO E SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – premesso che le leggi n. 539 del 1950 e n. 474 del 1978 hanno previsto per talune categorie di pensionati l'esonero dell'imposta sulle persone fisiche – i motivi che impediscono alla Pubblica Amministrazione di estendere tale beneficio alle categorie similari e in particolare alla benemerita categoria degli invalidi per causa di servizio anche in considerazione del fatto che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 sanzionatorio di tale discriminazione appare palesemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana sull'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. (4-00343)

RISPOSTA. — Le leggi del 15 luglio 1950, n. 539, e del 3 aprile 1958, n. 474, dispongono la parificazione dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, ai fini dei benefici stabiliti per queste ultime categorie di cittadini.

La parificazione è però testualmente esclusa per quanto concerne il trattamento di pensione dagli articoli 1, ultimo comma, e 5, ultimo comma, rispettivamente delle succitate leggi n. 539 e 474.

Ciò premesso, occorre dire che esistono serie perplessità a livello governativo circa la praticabilità di una iniziativa legislativa tendente ad equiparare le pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra.

Infatti il trattamento pensionistico attribuito agli invalidi per servizio pur avendo carattere privilegiato costituisce pur sempre un trattamento ordinario di quiescenza derivante da un rapporto di impiego od anche di servizio, al quale sono applicabili tutti i miglioramenti concessi alle pensioni ordinarie a carico dello Stato, mentre quello previsto a favore degli invalidi di guerra ha tutta altra natura.

Essendo quindi distinta la natura giuridica dei due istituti pensionistici, il principio della esenzione da ogni imposta del predetto trattamento privilegiato ordinario non sarebbe giustificato e d'altra parte potrebbe arrecare profondi turbamenti nell'ordinamento delle pensioni ordinarie con ripercussioni anche in altri regimi previdenziali che non è dato prevedere, ma che sicuramente porterebbero ad una notevole diminuzione delle entrate tributarie.

D'altra parte è noto che gli assegni accessori alle pensioni privilegiate ordinarie sono già esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si assicura comunque che la questione è all'attenzione dell'Amministrazione che non mancherà di vagliare ogni eventuale altra possibile iniziativa, sia pure di portata più limitata, a favore dei redditi da pensione privilegiata ordinaria.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostacolano la definizione del ricorso di pensione di guerra n. 814136, presentato da Antonio D'Ambrosio, nato a Pescara il 5 marzo 1921 ed ivi residente in via Sacco, 1, il cui fascicolo amministrativo n. 10107 è stato restituito alla procura generale della Corte dei conti. (4-04366)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati presso la procura generale della Corte dei conti risulta che il ricorso giurisdizionale n. 814136, di cui è cenno nell'interrogazione, non è stato presentato dal signor Antonio D'Ambrosio, nato a Pescara il 5 marzo 1921 ed ivi residente in via Sacco, 1, bensì dall'omonimo Antonio D'Ambrosio fu Tobia, nato a San Sebastiano del Vesuvio (Napoli) il 12 gennaio 1916 e residente a Cercola (Napoli), intestatario della pratica di pensione numero 139869/D a suo tempo definita negativamente.

Poiché le generalità e la residenza della persona indicata nell'atto parlamentare coincidono con quelle dell'intestatario del fascicolo pensionistico n. 9102485/D, si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi a quest'ultima pratica in merito alla quale, ad ogni buon fine, si forniscono le informazioni che seguono.

Con istanza, per altro non documentata, il signor Antonio D'Ambrosio, nato il 5 marzo 1921 a Pescara ed ivi residente, ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato ferita d'arma da fuoco alla spalla in Africa settentrionale durante il conflitto 1940-1945.

Acquisita la necessaria documentazione matricolare e sanitaria ed accertato, in via preliminare, il verificarsi delle condizioni stabilite dall'articolo 127 – comma secondo – del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si è provveduto a disporre, nei riguardi del predetto istante, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti.

Non appena il suindicato collegio medico avrà fatto pervenire il verbale relativo a tale visita, la Direzione generale delle pensioni di guerra adotterà, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere -

premesso che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede l'esonero del pagamento dell'IRPEF limitatamente per gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie;

considerato che la normativa relativa alle pensioni di guerra prevede l'irrilevanza delle stesse ai fini fiscali;

tenuto conto che le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni privilegiate di guerra godono di parità normativa, sancita con disposizioni di carattere legislativo e dalla giurisprudenza costante;

tenuto altresì presente che, in materia, sono stati presentati numerosi ricorsi al contenzioso tributario, ricorsi intesi a chiedere il rimborso dell'IRPEF corrisposta sulle citate pensioni privilegiate ordinarie;

visto che sui ricorsi in parola il contenzioso tributario ha espresso parere di accoglimento e che, di recente, la Commissione tributaria di primo grado di Monza, con ordinanza pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 6 settembre 1978, ha interessato, in merito, la Corte costituzionale ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla applicazione del cennato articolo 34 (assoggettamento all'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie) - l'interrogante chiede se risponde al vero che si trovano allo studio del Ministero, provvedimenti intesi a modificare la normativa di cui trattasi, al fine di raggiungere il duplice scopo di snellire il contenzioso tributario e rendere giustizia fiscale a coloro che fruiscono di assegni o pensioni privilegiate ordinarie, corrisposti a seguito di infortuni o infermità dipendenti da causa di servizio. (4-00846)

RISPOSTA. — Serie perplessità esistono, a livello governativo, circa la praticabilità di una iniziativa legislativa tendente ad equiparare, ai fini fiscali, le pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra.

Infatti il trattamento pensionistico attribuito agli invalidi per servizio pur avendo carattere « privilegiato » costituisce pur sempre un trattamento ordinario di quiescenza derivante da un rapporto di impiego od anche di servizio, al quale sono applicabili tutti i miglioramenti concessi alle pensioni ordinarie a carico dello Stato, mentre quello previsto a favore degli invalidi di guerra ha tutta altra natura.

Essendo quindi distinta la natura giuridica dei due istituti pensionistici, il principio della esenzione da ogni imposta del predetto trattamento privilegiato ordinario non sarebbe giustificato e d'altra parte potrebbe arrecare profondi turbamenti nell'ordinamento delle pensioni ordinarie con ripercussioni anche in altri regimi previdenziali che non è dato prevedere, ma che sicuramente porterebbero ad una notevole diminuzione delle entrate tributarie.

D'altra parte è noto che gli assegni accessori alle pensioni privilegiate ordinarie sono già esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si assicura comunque che la questione è all'attenzione dell'Amministrazione che non mancherà di vagliare ogni eventuale altra possibile iniziativa, sia pure di portata più limitata, a favore dei redditi da pensione privilegiata ordinaria.

*Il Ministro*: REVIGLIO.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che causano il ritardo del pagamento della pensione di guerra, reversibile, riconosciuta alla signorina Cassani Virginia, residente a Cocquio Trevisago (Varese);

per sapere quando verrà risolta la pratica sopracitata, iscritta con il n. 1984338 e riconosciuta alla defunta madre Brasoli Savina in Cassani, attraverso il pagamento (quale acconto) dell'assegno n. 538642 il 3 aprile 1980. (4-03906)

RISPOSTA. — La Direzione generale delle pensioni di guerra ha reso noto che la pratica relativa alla signorina Virginia Luigia Cassani fu definita con decreto mi-

nisteriale del 1° dicembre 1964 numero 825171.

Con il suindicato provvedimento alla predetta venne concessa in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Cesare Cassani, la pensione indiretta di guerra a decorrere dal 23 marzo 1961, giorno successivo alla data di morte della madre, signora Savina Brasoli, già titolare del cennato beneficio.

Si aggiunge che da accertamenti esperiti presso la direzione provinciale del Tesoro di Varese che amministra la pratica di pensione relativa alla signorina Cassani, è risultato che nessun provvedimento riguardante la predetta trovasi attualmente pendente.

In particolare il summenzionato ufficio ha fatto presente che in data 17 ottobre 1977, poiché la Cassani risultò titolare di pensione INPS, ai sensi dello articolo 25 della legge 28 luglio 1971, numero 585, fu accertato nei confronti della stessa un debito per indennità integrativa speciale pagata e non dovuta dal 1° gennaio 1973 al 5 ottobre 1977 di lire 440.407, conseguentemente fu richiesto il rimborso di tale debito e fu applicata, contemporaneamente alla revoca di detta indennità, una ritenuta cautelativa di lire 6.264 mensili dal 6 ottobre 1977.

Per effetto dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 1978, n. 915, il debito anzidetto è stato abbonato ed in data 20 ottobre 1979 è stato effettuato il rimborso della ritenuta praticata dal 6 ottobre 1977 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979. Pertanto dal 1° gennaio 1980 si è proceduto alla revoca della ritenuta mensile e la rata normale è stata, quindi, ripristinata.

Si aggiunge che a seguito della revoca della pensione sociale dal 1° luglio 1979, dalla stessa data è stata ripristinata l'indennità integrativa speciale con la conseguente liquidazione degli arretrati dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1979 e dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1980.

Pertanto dal 1° ottobre 1980, la pratica di pensione riguardante la signorina Cassani trovasi in regolare pagamento.

*Il Sottosegretario di Stato*: PISANU.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO